

# ALLEGATO AGLI INDIRIZZI OPERATIVI PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Compendio normativo  
aggiornato al 30/06/2023



---

# Indice

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori
- Cosa cambia in materia di affidamento e adozione (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)
- ISEE. Rimborsi spese erogati agli affidatari (comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15/04/2014)
- Parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 8/01/2014 in merito alla fruibilità del congedo parentale da parte delle famiglie "collocatarie" di minori affidati ai servizi sociali, in risposta alla richiesta da parte dell'Autorità garante dell'infanzia della Toscana
- Toscana. Delibera di Giunta regionale 27 febbraio 2006, n. 139, Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell'art. 53 comma 2, lett.e) legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
- Toscana. Delibera di Giunta regionale 29 aprile 2013, n. 316, Prosecuzione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria di cui alle Deliberazioni GR n. 1164/2011 e n.1253/2012. Ulteriori determinazioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori stranieri non accompagnati
- Toscana. Delibera di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 374, Integrazione agli "Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41"
- Toscana. Delibera di Giunta regionale 2 maggio 2017, n. 460, Determinazioni integrative alle Deliberazioni GR nr. 316/2013 e nr. 1372/2016 in tema di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria
- Toscana. Delibera di Consiglio regionale 21 settembre 1993, n. 364, Direttiva su criteri e modalità di sostegno economico per l'affidamento familiare
- Toscana. Delibera di Consiglio regionale 25 luglio 1994, n. 348, Direttiva ai Comuni e alle Unità Sanitarie Locali per la costituzione e il funzionamento del servizio per l'affidamento familiare

**LEGGE 4 maggio 1983 , n. 184**

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Vigente al : 12-7-2022

TITOLO I

**((PRINCIPI GENERALI))**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la **((responsabilita'))** genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie

e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

## **((TITOLO IBIS.**

### **DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE))**

#### **ART. 2.**

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

***((3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una***

**famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3)).**

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in comunita' di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

#### ART. 3.

1. I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del [codice civile](#), fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della **((responsabilita' genitoriale))** o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della **((responsabilita' genitoriale))**, le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

#### ART. 4.

1. L'affidamento familiare e' disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli [articoli 330 e seguenti del codice civile](#).

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il

nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.

**((5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche**

*in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuita' delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuita' affettiva tra gli stessi.*

*5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attivita' lavorativa)).*

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

#### ART. 5.

1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli [articoli 330 e 333 del codice civile](#), o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 316 del codice civile](#). In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilita' genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorita' sanitarie. *((L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita', nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore)).*

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessita' del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunita' di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico



o privato".

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

## TITOLO II

### DELL'ADOZIONE

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 6.

1. L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando.

4. Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al comma 1 puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo di eta' degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli ((**anche**)) adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gia' dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite piu' adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver gia' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare piu' fratelli, ovvero la disponibilita' dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'[articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

8. Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni

o con handicap accertato ai sensi dell'[articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di diciotto anni degli adottati.

#### ART. 7.

*((1. L'adozione e' consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.*

*2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo' essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'eta' predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato puo' comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.*

*3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'eta' inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita' di discernimento)).*

#### CAPO II

#### DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'

#### ART. 8.

1. Sono dichiarati in stato di adottabilita' dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perche' privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunita' di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali (*(, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,))* e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilita' deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.

#### ART. 9.

1. Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica

situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita' debbono riferire al piu' presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita' di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilita' di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare la decadenza dalla ((**responsabilita' genitoriale**)) sul figlio a norma dell'[articolo 330 del codice civile](#) e l'apertura della procedura di adottabilita'.

#### ART. 10.

1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, piu' approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e

vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunita' di tipo familiare, la sospensione della **((responsabilita' genitoriale))** dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessita', i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli [articoli 330 e seguenti del codice civile](#).

#### ART. 11.

Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita', salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori **((...))** che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternita' o maternita' sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilita' a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori **((...))**, chiede termine per provvedere al

riconoscimento. La sospensione puo' essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreche' nel frattempo il minore sia assistito dal genitore ((...)) o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore ((...)).

Nel caso di non riconoscibilita' per difetto di eta' del genitore, la procedura e' rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di eta' del genitore ((...)), purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. ***((Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'[articolo 250, quinto comma, del codice civile](#), puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.))***

Ove il tribunale sospenda o rinvi la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalita' di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilita'.

Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facolta' di cui al secondo e terzo comma.

Intervenuta la dichiarazione di adottabilita' e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento e' privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' e' sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

## ART. 12.

Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori o ai

parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo' essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi rapporti tra il minore e la famiglia.

Il presidente o il giudice delegato puo', altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei (***(ai sensi del comma 3 dell'articolo 10)***).

#### ART. 13.

Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli [articoli 140](#) e [143 del codice di procedura civile](#), previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.

#### ART. 14.

***(( 1. Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della dichiarazione di adottabilita', la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.***

***2. La sospensione e' comunicata ai servizi sociali locali competenti perche' adottino le iniziative opportune)).***

#### ART. 15.

1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi;

***((c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilita' dei genitori ovvero e' provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.))***

2. La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e'

disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.

#### ART. 16.

*(( 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.*

*2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.*

*3. Si applicano gli [articoli 330 e seguenti del codice civile](#))).*

#### ART. 17.

*(( 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.*

*2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai [numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile](#). Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.*

*3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi)).*

#### ART. 18.

**(( 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilita' e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilita' e' divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni)).**

**ART. 19.**

**Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)).**

**Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.**

**ART. 20.**

**Lo stato di adottabilita' cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore eta' da parte dell'adottando.**

**ART. 21.**

**(( 1. Lo stato di adottabilita' cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.**

**2. La revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.**

**3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.**

**4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilita' non puo' essere revocato)).**

**CAPO III**

**DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO**

**ART. 22.**

**(( 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad adottare piu' fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'[articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di piu' domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente**



aditi. I tribunali cui la domanda e' presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e puo' essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'[articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#).

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini puo' essere prorogato una sola volta e per non piu' di centoventi giorni.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di piu' fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo e' immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario,

*dispone interventi di sostegno psicologico e sociale)).*

ART. 23.

*(( 1. L'affidamento preadottivo e' revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficolta' di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca e' adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di sostegno.*

*2. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo e' annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.*

*3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli [articoli 330 e seguenti del codice civile](#))).*

ART. 24.

Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.

La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

CAPO IV

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

ART. 25.

1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilita', decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano

tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalita' di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

**((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis)).**

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, puo' essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puo' essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione e' comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli [articoli 330 e seguenti del codice civile](#).

## ART. 26.

**(( 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, puo' essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza e' notificata d'ufficio alle parti per esteso.**

**2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al [primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile](#).**

**3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.**

**4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, e' immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitivita' della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.**

**5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitivita' della sentenza)).**

#### ART. 27.

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. ((27))

Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

-----  
AGGIORNAMENTO (27)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#) (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale della norma desumibile dagli [artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184](#) (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del [d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#) (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'[articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#)), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziche' prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge n. 87 del 1953](#), l'illegittimita' costituzionale dell'[art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983](#), nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziche' prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".

#### ART. 28.

1. Il minore adottato e' informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono piu' opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternita' e alla maternita' del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorita' o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria. Non e' necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identita' dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la (**responsabilita' genitoriale**), su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessita' e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'eta' di venticinque anni, puo' accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identita' dei propri genitori biologici. Puo' farlo anche raggiunta la maggiore eta', se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'[articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#). (20)

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore di eta' quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.

-----

## AGGIORNAMENTO (20)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 22 novembre 2013, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2013, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184](#) (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'[art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) ([Codice in materia di protezione dei dati personali](#)), nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'[art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#) (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'[articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#)) - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione".

### TITOLO III

#### DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

#### CAPO I

#### DELL'ADOZIONE DI MINORI

#### STRANIERI

#### ART. 29.

*((1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.))*

#### ART. 29-bis

*(( 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.*

*2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.*

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilita' ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita':

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta' nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneita' all'adozione.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attivita' svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.))

#### ART. 30.

(( 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneita' ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

3. Il decreto e' trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se gia' indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

4. Qualora il decreto di idoneita', previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo

*rilevante sul giudizio di idoneita', il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.*

*5. Il decreto di idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli [articoli 739 e 740 del codice di procedura civile](#), da parte del pubblico ministero e degli interessati.)*

#### ART. 31.

1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneita', devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni puo' autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalita', ad effettuare direttamente le attivita' previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che iniziera' e sulle concrete prospettive di adozione;

b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorita' del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneita' ed alla relazione ad esso allegata, affinche' le autorita' straniera formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;

c) raccoglie dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;

d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attivita' da svolgere nel Paese straniero;

e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorita' straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorita' straniera, svolgendo tutte le altre attivita' dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti puo' essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

f) riceve dall'autorita' straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda



con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;

i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;

l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;

n) (([LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151](#)))

o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

## ART. 32.

1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;

b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio ((**nato nel matrimonio**)) e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori ((**biologici**)) abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che

produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformita', e' ordinata la trascrizione.

4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

#### ART. 33.

***((1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#))).***

2. E' fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'[articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40](#), o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

ART. 34.

*(( 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.*

*2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.*

*3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.))*

ART. 35.

1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da

assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore (**(deve essere sentito)**) ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

#### ART. 36.

1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori (**(biologici)**) ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio (**(nato nel matrimonio)**) degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;

d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).

3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese

straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.

#### ART. 37.

1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori (*(biologici)*) e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

#### ART. 37-bis

*(( 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.))*

#### ART. 38

1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. *((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 17 LUGLIO 2006, N. 233](#))). ((19))*

3. *((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 17 LUGLIO 2006, N. 233](#))). ((19))*

4. *((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 17 LUGLIO 2006, N. 233](#))). ((19))*

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

-----  
AGGIORNAMENTO (19)

- Il [D.L. 18 maggio 2006, n. 181](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 luglio 2006, n. 233](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 19-quinquies) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. medesimo.

- Il regolamento di cui all'[art. 1, comma 19-quinquies del D.L. 18](#)

[maggio 2006, n. 181](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 luglio 2006, n. 233](#), e' stato emanato con [D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108](#), pubblicato in G.U. 25/07/2007, n. 171.

ART. 39

**((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 17 LUGLIO 2006, N. 233](#)))**

**((19))**

-----  
AGGIORNAMENTO (19)

- Il [D.L. 18 maggio 2006, n. 181](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 luglio 2006, n. 233](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 19-quinquies) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. medesimo.

- Il regolamento di cui all'[art. 1, comma 19-quinquies del D.L. 18 maggio 2006, n. 181](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 luglio 2006, n. 233](#), e' stato emanato con [D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108](#), pubblicato in G.U. 25/07/2007, n. 171.

ART. 39-bis

**(( 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:**

**a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;**

**b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;**

**c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.**

**2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma 3.**

**3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.))**

ART. 39-ter

**(( 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:**

**a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualita' morali;**

**b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;**

**c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;**

**d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;**

**e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;**

**f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarieta' dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;**

**g) avere sede legale nel territorio nazionale.))**

ART. 39-quater

**((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151](#)))**

CAPO II

DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO

DI ADOZIONE

ART. 40.

I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di eta', devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.

**((Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge)).**

ART. 41.

Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.

Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verificano, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.

Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

**((Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato)).**

ART. 42.

Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

ART. 43.

Le disposizioni **((di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9))** si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli [articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200](#).

Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il



tribunale per i minorenni di Roma.

## TITOLO IV

### DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

#### CAPO I

### DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

#### E DEI SUOI EFFETTI

#### ART. 44.

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, **((anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,))** quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'[articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche in presenza di figli.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

#### ART. 45.

**(( 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta'.**

**2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una eta' inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita' di discernimento.**

**3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni**

**quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.**

**4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non puo' esserlo o non puo' prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione)).**

#### ART. 46.

Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la **((responsabilita' genitoriale))** o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.

#### ART. 47.

**(( 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.**

**2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.**

**3. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante)).**

#### ART. 48.

Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la **((responsabilita' genitoriale))** sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'[articolo 147 del codice civile](#).

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 382 del codice civile](#).

ART. 49.

*(( 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del [codice civile](#).*

*2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni)).*

ART. 50.

Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della **((responsabilita' genitoriale))**, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della **((responsabilita' genitoriale))** sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli [articoli 330 e seguenti del codice civile](#).

ART. 51.

La revoca dell'adozione puo' essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, puo' emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

Si applicano gli [articoli 330 e seguenti del codice civile](#).

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

ART. 52.

Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, pronuncia sentenza.

Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di eta' inferiore, puo' dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della ((**responsabilita' genitoriale**)) sia ripreso dai genitori.

Si applicano gli [articoli 330 e seguenti del codice civile](#).

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

#### ART. 53.

La revoca dell'adozione puo' essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.

Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

#### ART. 54.

Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca e' pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

#### ART. 55.

Si applicano al presente capo le disposizioni degli [articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile](#).

((26))

-----  
AGGIORNAMENTO (26)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 28 marzo 2022 n. 79 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 30/03/2022 n. 13), ha dichiarato

"l'illegittimita' costituzionale dell'[art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184](#) (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'[art. 300, secondo comma, del codice civile](#), prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante".

## CAPO II

### DELLE FORME DELL'ADOZIONE

#### IN CASI PARTICOLARI

#### ART. 56.

Competente a pronunciarsi sull'adozione e' il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.

Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.((3))

L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 puo' essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Si applicano gli [articoli 313](#) e [314 del codice civile](#), ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

#### ----- AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma" nella parte in cui e' previsto il consenso anziche' l'audizione del legale rappresentante del minore."

#### ART. 57.

Il tribunale verifica:

- 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
- 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.

L'indagine dovra' riguardare in particolare:

**((a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;))**

- b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

- c) la personalita' del minore;
- d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.

## TITOLO V

### MODIFICHE AL TITOLO VIII

#### DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE

##### ART. 58.

L'intitolazione del titolo VIII del libro I del [codice civile](#) e' sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di eta'".

##### ART. 59.

L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del [codice civile](#) e' sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di eta' e dei suoi effetti".

##### ART. 60.

Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del [codice civile](#) non si applicano alle persone minori di eta'.

##### ART. 61.

L'[articolo 299 del codice civile](#) e' sostituito dal seguente:

"ART. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata.

Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione e' compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".

##### ART. 62.

L'[articolo 307 del codice civile](#) e' sostituito dal seguente:

"ART. 307. - Revoca per indegnita' dell'adottante. - Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante

contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato".

ART. 63.

L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del [codice civile](#) e' sostituita dalla seguente: "Delle forme dell'adozione di persone di maggiore eta'".

ART. 64.

L'[articolo 312 del codice civile](#) e' sostituito dal seguente:

"ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

- 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
- 2) se l'adozione conviene all'adottando".

ART. 65.

L'[articolo 313 del codice civile](#) e' sostituito dal seguente:

"ART. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".

ART. 66.

I primi due commi dell'[articolo 314 del codice civile](#) sono sostituiti dai seguenti:

"Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, e' trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato".

ART. 67.

Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il [terzo comma dell'articolo 296](#), gli [articoli 301](#), [302](#),

[303](#), [308](#) e [310 del codice civile](#).

E' abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del [codice civile](#).

## TITOLO VI

### NORME FINALI, PENALI

#### E TRANSITORIE

#### ART. 68.

Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'[articolo 269, primo comma, del codice civile](#)".

#### ART. 69.

In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

#### ART. 70.

**(( 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'[articolo 328 del codice penale](#). Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.**

**2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000)).**

#### ART. 71.

Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero



lo avvia all'estero perche' sia definitivamente affidato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto e' commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena e' aumentata della meta'.

Se il fatto e' commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa (**responsabilita' genitoriale**) e l'apertura della procedura di adottabilita'; se e' commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui il minore e' affidato consegue la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

Se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'[articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale](#), la pena e' raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilita' a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitivita'. La condanna comporta la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

#### ART. 72.

Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilita', in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di eta' perche' sia definitivamente affidato a cittadini italiani e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilita' a terzi, accolgono stranieri minori di eta' in illecito affidamento con carattere di definitivita'. La condanna comporta l'inidoneita' a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

#### ART. 72-bis

**(( 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e' punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.**

**2. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i**

**responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.**

**3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo).**

ART. 73.

Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio (**(adottivo)**) e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

ART. 74.

Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio (**(nato fuori del matrimonio)**) non riconosciuto dall'altro genitore.

Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento.

Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'[articolo 264, secondo comma, del codice civile](#).

ART. 75.

**((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115](#))**

ART. 76.

Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o gia' definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.**((2))**

-----

AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in

G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."

ART. 77.

Gli [articoli da 404 a 413 del codice civile](#) sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'[articolo 87 del codice civile](#).

ART. 78.

Il [quarto comma dell'articolo 87 del codice civile](#) è sostituito dal seguente:

"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".

ART. 79.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'[articolo 291 del codice civile](#), precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. (1)(4)

Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.

Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e (***in considerazione della loro capacità di discernimento,***) anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.

Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.

I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.

Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con

sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.

Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.

Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione puo' essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 198 (in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella ipotesi di coniugi non piu' uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunciare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'[art. 291 del codice civile](#), precedentemente in vigore."

-----  
AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n.183 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di eta' tra adottanti ed adottato superi i 40 anni."

ART. 79-bis.

***((1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.))***

ART. 80.

***(( 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, puo' disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.***

***2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, all'[articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903](#), e alla [legge 8 marzo 2000, n. 53](#), si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.***

***3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.***

***4. Le regioni determinano le condizioni e modalita' di sostegno***

*alle famiglie, persone e comunita' di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinche' tale affidamento si possa fondare sulla disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche)). ((12))*

-----  
AGGIORNAMENTO (12)

Il [D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#) ha disposto (con l'art,86 comma 2 lettera c) l'abrogazione delle le parole ""e gli [articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903](#), si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del [secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184](#) "".

ART. 81.

L'ultimo comma dell'[articolo 244 del codice civile](#) e' sostituito dal seguente:

"L'azione puo' essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di eta' inferiore".

ART. 82.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di eta', sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 maggio 1983

PERTINI

FANFANI - DARIDA - COLOMBO -

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

## COSA CAMBIA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E ADOZIONE

*Entrano in vigore il 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35).*

*Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai giudizi pendenti alla data del 30 giugno 2023.*

A)

### Legge. 184/1983 (c.d. legge sull'adozione)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 2	Art. 2
<p>1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.</p> <p>1-bis Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.</p> <p>1-ter Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.</p> <p>2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di</p>	<p>1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.</p> <p><b>1.1. Il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.</b></p> <p>1-bis Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.</p> <p>1-ter Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti</p>

*Guida essenziale alla lettura del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149*

*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.*

<p>assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.</p> <p>3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.</p> <p>3-bis I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.</p> <p>4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.</p> <p>5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.</p>	<p>locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.</p> <p>2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.</p> <p><b>2-bis. Il minore non può essere inserito presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.</b></p> <p>3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.</p> <p>3-bis I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.</p> <p>4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo</p>
---	--

*Guida essenziale alla lettura del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149*

*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.*



<p><b>Art. 4</b></p> <p>1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.</p> <p>2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.</p> <p>3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il</p>	<p>familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.</p> <p>5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.</p> <p><b>Art. 4</b></p> <p>1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente <b>in via esclusiva</b> la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.</p> <p>2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano <b>l'articolo 5-bis e</b> gli articoli 330 e seguenti del codice civile.</p> <p>3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere</p>
---	--

*Guida essenziale alla lettura del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149*

*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.*

<p>tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonchè la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.</p> <p><del>4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.</del></p> <p>5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.</p> <p>5-bis Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e</p>	<p>costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonchè la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.</p> <p>4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga.</p> <p>5. L'affidamento familiare cessa con il decorso del termine di cui al comma 4 o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.</p> <p>5-bis Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile</p>
---	--

<p>duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.</p> <p>5-ter Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.</p> <p>5-<i>quater</i> Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-<i>bis</i> e 5-<i>ter</i>, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.</p> <p>5-<i>quinquies</i> Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.</p> <p>5-<i>sexies</i>. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-<i>quinquies</i> un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.</p> <p>6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha</p>	<p>ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.</p> <p>5-ter Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.</p> <p>5-<i>quater</i> Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 4, 5-<i>bis</i> e 5-<i>ter</i>, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.</p> <p>5-<i>quinquies</i> Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.</p> <p>5-<i>sexies</i>. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-<i>quinquies</i> un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di</p>
--	--

Guida essenziale alla lettura del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

<p>compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.</p> <p>7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.</p>	<p>sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.</p> <p>6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.</p> <p>7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato <b>ma decorsi dodici mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento.</b></p>
<p><b>Art. 5</b></p> <p>1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, <del>e del tutore</del>, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di</p>	<p><b>Art. 5</b></p> <p>1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile <b>ovvero del tutore o curatore</b>, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità</p>

*Guida essenziale alla lettura del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149*

*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.*

<p>affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.</p> <p>2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.</p> <p>3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.</p> <p>4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.</p>	<p>genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.</p> <p>2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.</p> <p>3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.</p> <p>4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.</p> <p><b>Art. 5-bis</b></p> <p>1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.</p> <p>2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:</p>
---	--

*Guida essenziale alla lettura del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149*

*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.*



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per l'Inclusione e le  
politiche sociali

Alla  
Cortese attenzione del  
dott. Marco Giordano

[marcogiordano@progettofamiglia.org](mailto:marcogiordano@progettofamiglia.org)

**CdG:** MA002-A003

**Oggetto:** ISEE, rimborsi spese erogati agli affidatari.

In ordine alla comunicazione del 24/01/2014, si ringrazia per il contributo fornito che sarà oggetto di riflessione nelle sedi opportune.

A tal proposito si rappresenta che l'articolo 10, comma 3, del Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prevede che le istruzioni per la compilazione del modello della DSU e dell'attestazione, saranno approvate con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali. Spetterà alle istruzioni chiarire criticità ed eventuali dubbi interpretativi sulla nuova disciplina entrata in vigore.

Si anticipa, tuttavia, che dall'analisi della normativa vigente, in nessun atto di normazione primaria o secondaria o di indirizzo relativo all'argomento, il rimborso spese alle famiglie affidatarie risulta qualificato o considerato come reddito o trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario. Quindi, sia l'interpretazione letterale, sia l'interpretazione

NFV

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali


Via Forno, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 4683 4161  
[dginclusione@lavoro.gov.it](mailto:dginclusione@lavoro.gov.it)

sistematica dell'art. 4 comma 2 del DPCM n. 159, consentono di poter affermare l'esclusione del predetto rimborso spese dall'ambito di operatività della norma.

Pertanto, in riferimento alle quote affido, si ritiene che queste non verranno considerate nell'ambito dell'indicatore reddituale, fermo restando che ogni decisione definitiva è rinviata al citato provvedimento attuativo.

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE  
Raffaele Tangorra



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali

Via Forno, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 4683 4161  
dginclusione@lavoro.gov.it



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali  
e dei Rapporti di Lavoro

Div. V



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Partenza - Roma, 08/01/2014  
Prot. 32 / 0000261 / MA001.A002

Alla                    Autorità Garante per  
                              l'infanzia e l'adolescenza  
                              c.a. Dott.ssa Grazia Sestini  
                              Via Cavour, 4  
                              50129 Firenze

Rif. n. 18754/1.16.4.4  
Del 5/11/2013

**Oggetto: richiesta di parere in merito alla fruibilità del congedo parentale da parte delle famiglie "collocatarie" di minori affidati ai servizi sociali.**

Si fa riferimento alla richiesta di parere inviata a questa Direzione generale in merito alla possibilità di usufruire dell'istituto del congedo parentale (art. 32 D.Lgs. n. 151/01) da parte delle famiglie c.d. "collocatarie" di minori formalmente affidati ai servizi sociali. La richiesta nasce in conseguenza della prassi, da tempo invalsa nei tribunali, di affidare i minori allontanati dalla famiglia ai servizi sociali del comune di residenza, demandando a questi ultimi il compito di individuare una famiglia presso la quale collocare il minore, che resta tuttavia affidato al servizio sociale. In tale situazione, diversi datori di lavoro ed alcune sedi Inps, in assenza del decreto di affido, si rifiutano di riconoscere ai genitori "collocatari" il congedo parentale, con ciò vanificando la *ratio* dell'istituto, volto anche ad agevolare la delicata fase di inserimento del minore all'interno della famiglia affidataria.

Come è noto, la legge n. 184/1983 (*Diritto del minore ad una famiglia*), come modificata dalla legge n. 149/2001, all'art. 4, c. 1, stabilisce: "*L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore (...). Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto*".

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede poi che "*ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni*", in applicazione degli articoli 330 e seguenti del codice civile.



Il decreto del Tribunale per i minorenni che affida il minore ai servizi sociali, perché provvedano al suo collocamento in una famiglia idonea, va inquadrato nell'ipotesi di cui al predetto comma 2 dell'art. 4 (affidamento giudiziale): al riguardo, si evidenzia che l'Inps, con **messaggio n. 5748 del 23/02/2006**, ha affermato che "...l'istituto del collocamento temporaneo s'inquadra in quel sistema generale di tutele dirette a garantire al minore, giuridicamente privo del nucleo familiare di origine, l'assistenza materiale ed affettiva che, anche nelle more della definizione del procedimento di adozione, non può venire meno. (...) Per quanto sopra esposto, si ritiene che il congedo di maternità possa essere riconosciuto anche nell'ipotesi di collocamento temporaneo del minore in famiglia (è da escludersi, invece, la concessione del beneficio qualora il collocamento avvenga presso una comunità di tipo familiare) (...)".

Occorre chiarire, in proposito, che il congedo di maternità menzionato nel predetto messaggio è quello di cui all'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 151/01 (e non il congedo parentale di cui all'art. 32 dello stesso decreto), fruibile entro cinque mesi dall'affidamento del minore, per un periodo massimo di tre mesi, come esplicitato anche dalla circolare Inps n. 16/2008 (punto 1.3), successiva alle modifiche apportate all'art. 26 dalla legge n. 244/07.

Ciò posto, per le medesime ragioni la scrivente ritiene che la prassi – ad opera di diversi datori di lavoro e di alcune sedi Inps – di riconoscere il congedo parentale di cui all'art. 32 soltanto agli affidatari individuati direttamente dal decreto emesso dall'autorità giudiziaria minorile, e non anche a quelli individuati dai servizi sociali su preciso mandato dell'autorità giudiziaria, si debba considerare violativa dell'articolo 36 D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla legge n. 244/07.


Tale disposizione, infatti, che riconosce ai lavoratori affidatari gli stessi diritti spettanti ai lavoratori genitori naturali, è annoverabile tra le misure di sostegno e aiuto economico che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti dei rispettivi bilanci, sono tenute a dare alle famiglie affidatarie, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della predetta legge n. 184/1983.

Riguardo alla documentazione probatoria del collocamento del minore presso la famiglia "individuata" dal servizio sociale, da informazioni assunte presso il servizio affidi del Comune di Firenze è emerso che i servizi sociali agiscono in virtù di un preciso mandato del Tribunale per i minorenni, avente ad oggetto proprio l'individuazione di una famiglia che presenti le caratteristiche di idoneità in relazione al progetto socio-educativo attivato dagli stessi servizi sociali e alle prescrizioni del Tribunale. In seguito, i servizi sociali redigono una relazione circa l'avvenuto collocamento del minore presso la famiglia individuata, e la trasmettono all'autorità giudiziaria minorile, che provvede all'emanazione del formale decreto nominativo di affido alla predetta famiglia.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene che l'attestazione rilasciata dai servizi sociali alla famiglia che ha accolto il minore, con l'indicazione degli estremi del decreto dell'autorità minorile che ha dato inizio alla procedura, e della data di ingresso del minore in famiglia, contenga già tutti gli elementi per legittimare i lavoratori genitori affidatari, alla presentazione della domanda di congedo parentale ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 151/2001.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Paolo ONELLI)



MA



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-02-2006 (punto N. 22 )**

**Delibera**

**N .139**

**del 27-02-2006**

*Proponente*

GIANNI SALVADORI

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

*Pubblicita'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:* Giovanna Faenzi

*Estensore:* Lisa Parenti

*Oggetto:*

indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell'art.53 comma 2,lett.e) legge regionale 24 febbraio 2005, n.41

*Presenti:*

MARINO ARTUSA

ANNA RITA BRAMERINI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

MASSIMO TOSCHI

MARIA CONCETTA ZOPPI

*Assenti:*

CLAUDIO MARTINI

AMBROGIO BRENNIA

MARCO MONTEMAGNI

GIANFRANCO SIMONCINI

*ALLEGATI N°:* 1

*ALLEGATI:*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	indirizzi affido

*STRUTTURE INTERESSATE:*

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

*Note:*

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 28 marzo 2001 n. 149 (“Diritto del minore ad una famiglia”) di modifica della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”) che rafforza il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia e quando questo non è percorribile, a crescere ed essere educato comunque in ambito familiare.

Visto l’art. 1, comma 3 della legge 184/1983 come modificata dalla legge 149/2001, con il quale, a garanzia del suddetto diritto, è previsto che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.

Considerato che in base alla citata normativa gli Enti Locali e i Servizi socio-assistenziali, in collaborazione con i servizi dell’Azienda USL, debbano, prioritariamente, porre in essere tutti quegli interventi di sostegno e di aiuto alla famiglia del bambino, affinché questa riesca ad esprimere appieno la propria funzione genitoriale assicurando un ambiente idoneo alla crescita del minore e qualora siano stati esperiti inutilmente tutti i tentativi per realizzare tali condizioni, intraprendano la strada dell’affidamento familiare con l’obiettivo di far rientrare il minore nel proprio nucleo.

Vista la legge regionale. 24 febbraio 2005, n. 41 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”) che all’art. 53 comma 2 lettera e) prevede che tra gli interventi e i servizi per i minori è compreso “l’affidamento temporaneo a famiglia, a servizi residenziali socio-educativi e le altre tipologie di affidamento, secondo gli indirizzi della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.”

Vista l’intesa raggiunta al “Tavolo di concertazione istituzionale” in data 6 Febbraio 2006.

Tenuto conto del parere positivo espresso dall’ANCI Toscano e dei suggerimenti pervenuti dal Tribunale Ordinario di Prato e dal Tribunale per i Minorenni di Firenze;

A voti unanimi

**DELIBERA**

- di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, il documento allegato A) parte integrante della presente delibera in attuazione dell'art.53 comma 2 lett.e) della L.R. 41/2005;

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità, ai sensi della L.R. 9/95, è pubblicato per intero, unitamente all'allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 18/96 e successive modifiche ed integrazioni.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile  
GIOVANNA FAENZI

Il Direttore Generale  
ALDO ANCONA

**BOZZA**



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Allegato A – parte integrante della delibera di G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell'art.53, comma 2, lett. e) Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41**

## **SOMMARIO**

---

1. Premessa normativa
2. Funzioni e obiettivi dell'affidamento
3. Tipologie e forme di affidamento
4. Indicazioni operative e organizzative
5. Il percorso assistenziale dell'affidamento di minori
6. Gli impegni della Regione Toscana
7. Risultati da perseguire

-

## **1. Premessa normativa**

### **Normativa nazionale**

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», modificata con Legge 28 marzo 2001, n. 149 «Modifiche alla legge 4 maggio 1983 – n.184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, pubblicata sulla G.U. n.96 del 26/04/01
- Legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, all’art. 22 comma 2 lettera c), include nel livello essenziale delle prestazioni sociali “gli interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”;

### **Normativa regionale**

- Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, che, all’art. 53, indica l’affidamento temporaneo a famiglie e a servizi socio-educativi fra gli interventi ed i servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie al suo benessere;
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 313 “Guida e strumenti operativi in materia di abbandono e maltrattamento dei minori”;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2003, n. 238 “Modifica dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2002, n. 122. Approvazione del Piano di Azione “Diritti dei minori” e del Piano di Azione “Inclusione sociale e contrasto della povertà” che, al punto 3.2 del Piano di Azione “Diritti dei minori”, prevede che “i nuclei familiari che vivono situazioni difficili richiedono attenzione specifica e investimenti aggiuntivi di risorse proprio per rispettare il diritto del minore a vivere nella propria famiglia; ciò vale anche per le famiglie di origine dei minori in affido per potere garantire il più sollecito superamento delle situazioni di crisi che lo hanno reso necessario”.

## **2. Funzione e obiettivi dell'affidamento**

L'affidamento rappresenta una misura protettiva di tutela del minore alla quale si ricorre quando si rileva una situazione di difficoltà della famiglia che non le consente temporaneamente di assolvere ai propri compiti e di corrispondere alle esigenze educative del minore.

Il Comune provvede agli interventi necessari per favorire il superamento delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine e per assicurare al minore il diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia, ai sensi degli artt.11,15 e 53 della L.R.41/2005.

Il carattere temporaneo dell'affidamento è chiaramente definito dalla L. 149/2001: la durata dell'affidamento è infatti commisurata al tempo necessario per il programma di recupero della famiglia e non può superare i ventiquattro mesi. Solo nei casi in cui l'interruzione rechi pregiudizio al minore ne può essere prevista la proroga.

### **3. Tipologie e forme di affidamento**

Sotto il profilo giuridico, l'affidamento di minori a soggetti diversi dai genitori può essere di tipo consensuale o giudiziale.

#### **3.1. Affidamento consensuale.**

Si tratta di affidamento consensuale quando i genitori del minore (oppure il genitore esercente la potestà o il tutore) aderiscono al progetto di affido e danno il consenso affinché il proprio figlio sia inserito temporaneamente in un nucleo familiare (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socio educativo.

In questo caso, l'affido viene proposto dall'assistente sociale responsabile del caso e disposto con atto amministrativo dell'Ente locale; l'Ente Locale, titolare delle funzioni in materia di assistenza e tutela dei minori, è responsabile della gestione dell'affidamento del minore e del suo esito.

Il provvedimento emesso dall'Ente Locale deve essere inviato e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (art. 4, comma 1 della L.184/83 e successive modifiche), che effettua un controllo di mera legittimità.

L'affidamento cessa con provvedimento dell'Ente Locale, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minore.

#### **3.2. Affidamento giudiziale**

Nel caso in cui si renda necessario allontanare il minore senza il consenso dei genitori (oppure il genitore esercente la potestà o il tutore) e collocarlo in un nucleo affidatario (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socio educativo, è il Tribunale per i Minorenni che dispone l'affidamento.

Il provvedimento può essere impugnato da parte dei genitori o chi esercita la potestà genitoriale e diviene definitivo solo nel momento in cui sia interamente trascorso il termine per la sua eventuale impugnazione. E' però possibile che il Tribunale dia immediata efficacia al provvedimento riscontrando motivi di urgenza per l'allontanamento.

Anche in questo caso, l'affidamento è gestito dall'Ente Locale, che deve attuare il progetto tenendo conto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale per i Minorenni deve essere informato tempestivamente rispetto ad ogni modifica o variazione riguardante il provvedimento emesso in favore del minore.

L'affidamento cessa con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minore.

### **4. Indicazioni operative e organizzative**

#### **4.1. L'affidamento dei minori fra gli interventi per le famiglie in difficoltà**

La Regione Toscana intende potenziare gli interventi di tutela e protezione dei minori all'interno di azioni e progetti integrati di sostegno e aiuto alla famiglia fin dall'insorgere delle prime forme di difficoltà, con l'obiettivo di ripristinare quelle condizioni necessarie perché non sia pregiudicata la funzione educativa della famiglia nei suoi aspetti di cura, protezione e affettività.

Nella formulazione delle modalità operative per le attività di affidamento di minori i principali punti di riferimento si assumono dal Piano d'Azione Diritti dei Minori (Del. C. R. 238/2003) e dalla L. 149/2001, che ha apportato sostanziali modifiche alla L.184/83.

Il piano d'Azione Diritti dei Minori definisce un modello operativo e organizzativo che impegna istituzioni, servizi, operatori e comunità locale e si fonda sui seguenti elementi qualificanti:

- adozione su iniziativa dei Comuni, di accordi interistituzionali per azioni integrate rivolte alle famiglie in difficoltà e alla tutela dei minori;
- presa in carico istituzionale, professionale e comunitaria dei minori in situazioni di disagio;
- assunzione di linee di azione comuni fra EE.LL. e Azienda USL per la prevenzione del disagio minorile;
- coordinamento organizzativo, a livello di zona socio-sanitaria, fra i servizi sociali dei Comuni ed i servizi dell'Azienda USL per lo sviluppo di percorsi assistenziali integrati;
- individuazione a livello di zona socio-sanitaria di un'area definita degli interventi minorili e nomina di un responsabile con compiti di coordinamento delle attività professionali;
- promozione delle relazioni comunitarie e sviluppo del lavoro di rete istituzionale e professionale e con gli altri soggetti sociali che operano nel settore dei minori e della solidarietà inter-familiare;
- superamento della parcellizzazione degli interventi per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, da impostarsi e realizzarsi con l'impegno di operatori sociali, sanitari e educativi e condividendo obiettivi, responsabilità, interventi e risorse;
- attribuzione all'assistente sociale del Comune territorialmente competente, della presa in carico del caso, con la responsabilità della "regia" del progetto individuale e con l'impegno di facilitare l'apporto integrato delle altre competenze professionali necessarie per lo sviluppo del percorso socio-assistenziale.

In rapporto alle specificità dell'intervento di affidamento le indicazioni del Piano d'Azione Diritti dei Minori necessitano di ulteriori articolazioni e definizioni.

In particolare, per corrispondere agli obiettivi e alle prescrizioni della L. 149/2001 occorre assumere un modello operativo finalizzato a tutelare, con tutte le azioni possibili, il diritto del minore a vivere in una famiglia e prima di tutto nella propria.

Da quanto sopra derivano le seguenti indicazioni:

- orientare risorse e attività professionali allo scopo di cogliere e interpretare i segnali di disagio (socio-economico-culturale, fisico, psicologico ecc.) del minore e della sua famiglia;
- provvedere ad una presa in carico precoce della famiglia problematica e del minore;
- valutare in modo approfondito, con l'impegno di tutte le professionalità necessarie la situazione familiare e la condizione del minore;
- predisporre un'azione programmata che contrasti l'ulteriore deterioramento delle condizioni familiari e permetta di recuperare, in un tempo e con un progetto definiti, le capacità della famiglia di adempiere alle proprie funzioni verso i figli;
- adottare interventi modulabili sulle effettive esigenze della famiglia e del minore;
- realizzare tutte quelle misure che possono sollevare temporaneamente la famiglia da impegni che non è in grado di assolvere ed offrire, nello stesso tempo, al minore ambienti e condizioni di vita che corrispondono alle sue esigenze educative e di cura (affidamenti part-time – assistenza domiciliare educativa – centri diurni – attività di socializzazione ecc);
- impegnare le organizzazioni dell'associazionismo, del volontariato e della solidarietà nel progetto di sostegno del minore e della sua famiglia con attività non generiche, ma finalizzate e coordinate;
- stabilire un rapporto chiaro e impegnativo con i genitori e la famiglia nel suo insieme che ne stimoli un atteggiamento responsabile, attivo e collaborativo.



## 5. Il percorso assistenziale dell'affidamento di minori

Per corrispondere agli obiettivi della L. 149/2001 ed accrescere l'efficacia del percorso assistenziale di affidamento del minore a famiglia o a servizio socio educativo è importante che siano assicurate le condizioni che maggiormente possono concorrere ad un esito positivo del progetto.

Fra le condizioni indicate per l'idoneo sviluppo del percorso affidatario si individuano in particolare:

1. la costituzione di una équipe stabile di assistenti sociali e psicologi (*quantità e quali Istituzioni*) che, ferma restando la responsabilità del caso ad un assistente sociale, sia impegnata in forma continuativa su tutto il percorso dell'affidamento in modo da rendere effettiva la continuità assistenziale;
2. l'apporto collaborativo di tutti i servizi e degli operatori il cui intervento può essere richiesto in relazione alle esigenze del minore e della famiglia;
3. l'elaborazione di un progetto che:
  - sia rivolto contemporaneamente e in modo integrato al bambino, alla sua famiglia, alla famiglia affidataria o al servizio socio educativo;
  - definisca con chiarezza gli obiettivi e i risultati attesi, la durata, le forme di monitoraggio periodico sull'andamento dell'intervento e sulla sua congruità rispetto al bisogno manifestato, le condizioni per la modifica, interruzione, proroga, rinnovo del progetto.
4. la partecipazione della famiglia del minore al progetto di affidamento e alle scelte che comporta compresa la temporanea sistemazione del figlio in una famiglia o in una struttura socio-educativa, fatte salve le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni in caso di affidamento giudiziario;
5. la formalizzazione degli impegni richiesti, in rapporto al caso specifico, alla famiglia affidataria o alla struttura socio-educativa in base ad un progetto educativo definito;
6. l'informazione del minore, quando possibile, in tutte le fasi del progetto e particolarmente per l'allontanamento dalla famiglia, l'inserimento nella famiglia affidataria o nel servizio socio-educativo e rientro nella propria famiglia;
7. la verifica del progetto di affidamento in tempi programmati in modo da apportare correzioni al percorso definito e corrispondere all'impegno di tenere costantemente informati rispettivamente il Giudice tutelare o il Tribunale per i Minorenni e di presentare la relazione semestrale sull'andamento del programma assistenziale.

Per le specifiche esigenze operative dell'affidamento del minore ad altra famiglia diversa da parenti, è necessario che le attività dei centri affidi, come previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale n° 348/94, si sviluppino in stretto raccordo con i servizi sociali e socio-sanitari titolari dei progetti di affidamento.

In particolare il centro affidi deve assicurare:

- la conoscenza approfondita delle famiglie (orientamento all'affidamento, capacità, risorse ecc.), perché si possa realizzare una accoglienza efficace rispetto ai bisogni del minore affidato e della sua famiglia;
- l'accurata preparazione delle famiglie affidatarie, per una accoglienza consapevole delle esigenze del minore, nonché dei compiti e delle responsabilità che assumono verso il minore stesso, la sua famiglia e le istituzioni.

## 6. Impegni della Regione

A sostegno della qualificazione e dello sviluppo del sistema degli interventi territoriali per l'affidamento di minori, la Regione si impegna a programmare le seguenti attività:

1. verifica della dimensione ottimale degli ambiti territoriale di riferimento per l'attività dei Centri affidi, anche attraverso l'analisi dei dati sull'entità del fenomeno e degli interventi affidatari resi disponibili a livello regionale;
2. realizzazione di iniziative di informazione e comunicazione finalizzate a rendere omogeneo sul territorio regionale il percorso dell'affidamento, con particolare riferimento alla produzione e diffusione di idonei materiali informativi sull'argomento;
3. promozione e sviluppo di reti locali e modalità di integrazione operativa a sostegno della qualificazione degli interventi, anche attraverso la definizione di appositi protocolli operativi, sia tra le diverse figure professionali, sia tra servizi, istituzioni, associazioni familiari e Tribunale dei minorenni, tenuto conto del rilievo assunto dalle azioni di sistema previste dalla L.R. 41/05;
4. sviluppo delle attività di ricerca, formazione e documentazione a supporto delle politiche regionali da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti, nell'ambito dei quadri programmatici del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza istituito dalla L.R. 31/00, con particolare riferimento a:
  - a. implementazione del sistema di monitoraggio del percorso dell'affidamento, a partire dalla raccolta coordinata e dall'analisi delle informazioni relative agli interventi realizzati sul territorio regionale;
  - b. formazione di una banca dati sulle famiglie disponibili e impegnate nell'affidamento etero familiare
  - c. organizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori impegnati nelle attività di affidamento, al fine di permettere una risposta sempre più specifica ed efficace ai bisogni espressi dalle famiglie e dai minori.

## **7. Risultati da perseguire**

I risultati che si devono perseguire attraverso gli interventi di cui ai punti precedenti sono:

- la riduzione dei casi di allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine;
- l'incremento, quando si debba necessariamente ricorrere all'affidamento, dell'affido di tipo consensuale;
- abbreviazione del periodo di durata dell'affidamento;
- incremento dei rientri in famiglia.



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-04-2013 (punto N 30 )**

Delibera

N 316

del 29-04-2013

*Proponente*

LUIGI MARRONI

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile PIERO SALVADORI*

*Estensore GONARIA MULA*

*Oggetto*

Prosecuzione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria di cui alle Deliberazioni GR n. 1164/2011 e n.1253/2012. Ulteriori determinazioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori stranieri non accompagnati.

*Presenti*

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

STELLA TARGETTI

LUIGI MARRONI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO

CECCARELLI

*Assenti*

GIANFRANCO

SIMONCINI

*STRUTTURE INTERESSATE*

*Tipo*

Direzione Generale

*Denominazione*

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI  
CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione G.R. n. 1253 del 28-12-2012 avente ad oggetto: "Deliberazioni G.R. n. 1164/2011 e n. 753/2012. Determinazioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria" con la quale sono state confermate, con validità fino al 30 aprile 2013, le misure straordinarie di sostegno in favore dei lavoratori che, a causa della crisi economica, manifestano una maggiore difficoltà nell'accesso al sistema delle cure e, in particolare, nella fruizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in relazione agli oneri previsti dalla vigente normativa ai fini della compartecipazione alla spesa sanitaria;

Ritenuto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2013 le suddette azioni di sostegno confermando l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei lavoratori - e loro familiari a carico -, residenti in Toscana, in possesso dei requisiti sotto indicati:

- disoccupati - e familiari a carico - che hanno perso il lavoro dal 1 gennaio 2009 in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza, in attesa di nuova occupazione (cod.E90)
- lavoratori collocati in cassa integrazione - e familiari a carico - che percepiscono una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980 (cod. E91);
- lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza (cod.E92);

Precisato che:

- per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali;
- al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i lavoratori e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti richiesti;
- i disoccupati che hanno perso il lavoro dopo il 1 gennaio 2009, devono essere in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza e devono essere tuttora in attesa di nuova occupazione;
- i lavoratori in mobilità devono essere iscritti nelle liste di mobilità e devono essere in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l'Impiego di competenza;

Precisato, inoltre, che gli attestati di esenzione con codice E90, E91, E92 in scadenza il 30 aprile 2013 sono prorogati fino al 31 dicembre 2013 ed i cittadini possono avvalersene sotto la propria responsabilità salvo che non siano modificati i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento dell'esenzione;

Richiamata la legge 184/1983, come modificata dalla legge 149/2001 (Diritto del minore ad una famiglia);

Richiamata, inoltre, la legge regionale 41/2005, (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ed in particolare l'articolo 53 che disciplina le politiche regionali in favore dei minori;

Considerata la particolare situazione di fragilità in cui si trovano i minori allontanati temporaneamente dalla propria famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni e che vivono in comunità residenziali;

Considerata inoltre la condizione dei minori stranieri non accompagnati, presenti sul territorio regionale e privi di riferimenti familiari, e l'impegno che i comuni devono sostenere per garantire loro adeguati interventi di protezione e tutela;

Dato atto che tutti i minori sopra individuati, già destinatari degli interventi sociali e socio-educativi di tutela attivati dai Comuni, possono necessitare di un'adeguata presa in carico sanitaria con conseguente attivazione degli appropriati interventi di assistenza specialistica, ambulatoriale e farmaceutica;

Ritenuto, pertanto, opportuno, ai fini del rafforzamento degli interventi di tutela e protezione disposti dalla normativa nazionale e regionale vigente, prevedere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica

ambulatoriale, nonché di assistenza farmaceutica, per i minori in carico ai servizi sociali dei comuni, che vivono temporaneamente fuori famiglia e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- minori accolti nelle strutture socio-educative previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia per le quali è attivo il percorso di sperimentazione regionale;
- minori stranieri non accompagnati;

A voti unanimi,

#### DELIBERA

1. di proseguire fino al 31 dicembre 2013 le misure straordinarie e temporanee di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica previste dalla DGRT n. 1253/12 confermando l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 1164/2011;
2. di prorogare fino al 31 dicembre 2013 la validità degli attestati con codice E90, E91, E92 in scadenza al 30 aprile 2013 prevedendo che i cittadini possano avvalersene sotto la propria responsabilità nel caso in cui non siano modificati i requisiti per il diritto all'esenzione ivi attestata.
3. di stabilire l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica, per i minori temporaneamente fuori famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
  - minori accolti nelle strutture socio-educative previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia per le quali è attivo il percorso di sperimentazione regionale;
  - minori stranieri non accompagnati;
4. di prevedere l'operatività della disposizione di cui al suddetto punto 3. a far data dal 1 giugno 2013 a seguito di specifica determinazione della Direzione Generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale che disciplini le modalità organizzative per la fruizione del beneficio dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei soggetti interessati.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
PIERO SALVADORI

Il Direttore Generale  
EDOARDO MICHELE MAJNO



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-04-2017 (punto N 26)**

Delibera N 374 del 10-04-2017

*Proponente*  
STEFANIA SACCARDI  
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*  
*Dirigente Responsabile Alessandro SALVI*  
*Estensore LORELLA BAGGIANI*  
*Oggetto*

Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi socio-educativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2), lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41", approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 27 febbraio 2006. Integrazione.

*Presenti*  
ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI  
FEDERICA FRATONI CRISTINA GRIECO STEFANIA SACCARDI  
MONICA BARNI

*Assenti*  
STEFANO CIUOFFO MARCO REMASCHI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO A
B	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO B

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 184/1983, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori", come modificata dalla legge 149/2001, che disciplina, tra l'altro, l'istituto dell'affidamento familiare;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" ed in particolare l'articolo 53, comma 2, lett e), che prevede, nell'ambito degli interventi e dei servizi specifici per i minori, l'affidamento temporaneo di minori a famiglia, a servizi residenziali socio-educativi, nonché altre tipologie di affidamento;

Visti gli "Indirizzi regionali in materia di affidamento di minori a famiglie e a servizi residenziali educativi ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 " approvati con la deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 27 febbraio 2006 in attuazione dell'articolo 53 citato;

Visto anche il Piano Socio-Sanitario Integrato Regionale 2012-2015, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e, in particolare, la sezione 2.2.3.2, "Tutela dei bambini e degli adolescenti" che prevede, tra le azioni necessarie a sostenere i processi di allontanamento dalla famiglia di origine, l'attivazione di un livello di coordinamento regionale sull'affido finalizzato a condividere con gli enti prassi, criticità, proposte e soluzioni operative e metodologiche finalizzate alla migliore definizione delle competenze e delle responsabilità di ogni attore;

Preso atto che il livello di coordinamento di cui al punto precedente si è realizzato in occasione dei percorsi progettuali sulla tematica dell'affidamento sviluppati nell'ambito della programmazione delle azioni afferenti ai fondi erogati dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale 595 del 21 giugno 2016 e 1412 del 27 dicembre 2016;

Richiamato il Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR – approvato con deliberazione del Consiglio regionale 89 del 21 dicembre 2015 e visto in particolare il progetto n. 20, "Infanzia, adolescenza e genitorialità";

Richiamato l'art. 29 della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 relativo alla proroga degli strumenti della programmazione regionale settoriale;

Considerato che la citata legge regionale 41/2005 ha posto, all'art. 6, a fondamento della definizione del percorso di assistenza personalizzato e dell'erogazione delle prestazioni con il relativo sostegno degli oneri, il principio della residenza delle persone che accedono al sistema degli interventi e servizi;

Rilevato come, in coerenza con tale dettato, gli indirizzi in materia di affidamento di minori, di cui alla richiamata deliberazione di Giunta regionale 139/2006, prevedano tra le indicazioni operative ed organizzative "l'attribuzione all'assistente sociale del Comune territorialmente competente, della presa in carico del caso, con la responsabilità della "regia" del progetto individuale e con l'impegno di facilitare l'apporto integrato delle altre competenze professionali necessarie per lo sviluppo del percorso socio-assistenziale";

Viste le "Linee di Indirizzo per l'affidamento familiare", emanate, nel 2012, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nelle quali l'affidamento si caratterizza come un intervento contraddistinto dalla continuità assistenziale da garantirsi pur in presenza di tipologie di intervento e di attori istituzionali vari e diversificati, e richiamate in particolare le seguenti indicazioni operative:  
- punto 121.3: "Sono definite a livello regionale ... le regole per l'attribuzione della titolarità della



spesa in capo ai servizi sociali territoriali e per la definizione delle eventuali compartecipazioni dei servizi sanitari"

- punto 122.a: "L'Ente Locale che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in altro Comune...Il servizio sociale del comune che ha la titolarità sull'affidamento familiare informa il servizio sociale del comune in cui risiede la famiglia affidataria ed il competente Centro per l'affidamento per la necessaria collaborazione nel sostegno alla famiglia affidataria e l'eventuale vigilanza sull'affidamento stesso";

- punto 122.a.2: "Nel caso si renda necessario il trasferimento di affidamenti familiari in corso ad altro Servizio o operatore, prestare la massima attenzione al momento del passaggio, durante il quale occorre garantire continuità nella presa in carico del bambino e nel sostegno agli affidatari...Il trasferimento di residenza del bambino presso gli affidatari non comporta il trasferimento del caso al Servizio di zona";

Considerati i risultati del lavoro del tavolo di coordinamento sui progetti regionali in materia di affidamento, che hanno evidenziato la necessità di esplicitare la titolarità della competenza dell'ente locale ad occuparsi della tutela del minore in caso di cambiamenti di residenza del minore o delle famiglie affidatarie o naturali al fine di uniformare le procedure di presa in carico di bambini e adolescenti per garantire interventi di tutela e di assistenza efficienti ed efficaci per il minore e per la sua famiglia;

Considerato dunque opportuno recepire le previsioni contenute nelle citate "Linee di Indirizzo per l'affidamento familiare" del 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e prevedere negli "Indirizzi regionali in materia di affidamento di minori a famiglie e a servizi residenziali socio educativi" di cui alla citata DGR 139/2006 che il servizio sociale del comune che dispone l'affidamento del minore ne mantenga la titolarità anche nel caso di trasferimenti di residenza della famiglia affidataria, della famiglia naturale o nel caso di trasferimento del minore in struttura residenziale fino al momento in cui, a seguito di valutazione professionale il programma di intervento è concluso;

Considerato che la previsione è coerente con le finalità e gli obiettivi ricorrenti nelle norme nazionali e regionali in materia di tutela dei diritti dei minori e consente di migliorare aspetti operativi della presa in carico professionale anche al fine di evitare il rischio di interruzione del percorso assistenziale e di tutela rivolto ai minori;

Considerato dunque che gli "Indirizzi regionali in materia di affidamento di minori a famiglie e a servizi residenziali socio educativi" di cui alla citata DGR 139/2006 risultano integrati dal punto "4.2 L'affidamento dei minori : competenza territoriale" e che la proposta di integrazione degli Indirizzi suddetta è stata sottoposta all'attenzione di Anci Toscana che ha espresso parere positivo;

Ritenuto quindi opportuno:

- procedere all'approvazione dell'integrazione agli "Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41", approvati con la citata deliberazione di Giunta regionale 139/2006, come riportata nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare gli "Indirizzi", di cui al punto precedente, come integrati dalla nuova proposta e così riportati nell'allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l'approvazione del documento di cui si tratta non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione agli "Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41", approvati con la citata deliberazione di Giunta regionale 139 del 27 febbraio 2006, come riportata nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare gli "Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41", approvati con la citata deliberazione di Giunta regionale 139/2006", integrati secondo quanto indicato al punto 1. e contenuti nell'allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare mandato ai competenti uffici regionali della Direzione "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" a programmare e a realizzare le azioni necessarie ai fini della completa attuazione di quanto deliberato;

4. di dare atto che l'approvazione della presente delibera non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
ALESSANDRO SALVI

Il Direttore  
MONICA PIOVI

**Integrazione agli "Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41".**

**Dopo punto 4.1 aggiungere:**

#### **"4.2 L'affidamento dei minori: competenza territoriale**

La Regione Toscana, ai fini di garantire un'omogenea gestione dei processi assistenziali per la presa in carico professionale ed amministrativa dei minori in affidamento, individua il criterio da applicarsi per individuare l'ente locale competente in materia di affidamento del minore qualora cambi la residenza della famiglia affidataria, della famiglia naturale o del minore stesso.

Fermo restando la definizione del percorso assistenziale personalizzato e del sostegno dei relativi oneri assicurato dal Comune di residenza, come previsto dall'art. 6 della legge regionale 41/2005, qualora mutino le condizioni di residenza sopra descritte, deve essere garantita la continuità del progetto costruito intorno al minore.

Il Servizio Sociale del Comune che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene, pertanto, la titolarità anche nel caso di trasferimenti di residenza della famiglia affidataria, della famiglia naturale o nel caso di inserimento del minore in struttura residenziale.

La titolarità del Comune che ha disposto l'affidamento familiare permane fino al momento in cui, a seguito di valutazione professionale, il programma di intervento è concluso.

In ogni caso il Servizio Sociale del Comune che mantiene la titolarità sull'affidamento familiare si attiva formalmente per fornire le necessarie informazioni al Servizio Sociale del Comune in cui risiede la famiglia affidataria, la famiglia naturale del minore e al competente Centro per l'Affido, se presente, richiedendo al contempo una collaborazione sull'evoluzione e la vigilanza del progetto di affido, prevedendo, allo scopo, forme e strumenti congiunti.

Le indicazioni di cui al paragrafo precedente si osservano anche ai casi di trasferimenti di residenza della famiglia affidataria, della famiglia naturale o del minore stesso in altra Regione.

**Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio educativi, ai sensi dell'art.53, comma 2, lett. e) Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41**

**Delibera Giunta Regionale n. 139 del 27/02/2006**

**Delibera Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ /2017**

## **SOMMARIO**

**Premessa normativa**

**Funzioni e obiettivi dell'affidamento**

**Tipologie e forme di affidamento**

**Indicazioni operative e organizzative**

**Il percorso assistenziale dell'affidamento di minori**

**Gli impegni della Regione Toscana**

**Risultati da perseguire**

## **1. Premessa normativa**

### **Normativa nazionale**

Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», modificata con Legge 28 marzo 2001, n. 149 «Modifiche alla legge 4 maggio 1983 - n.184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, pubblicata sulla G.U. n.96 del 26/04/01;

Legge 8 novembre 2000, n.328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» che, all'art. 22 comma 2 lettera c), include nel livello essenziale delle prestazioni sociali «gli interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza»;

### **Normativa regionale**

Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 «Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale», che, all'art. 53, indica l'affidamento temporaneo a famiglie e a servizi socio-educativi fra gli interventi ed i servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie al suo benessere;

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 313 «Guida e strumenti operativi in materia di abbandono e maltrattamento dei minori»;

Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2003, n. 238 «Modifica dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2002, n. 122. Approvazione del Piano di Azione «Diritti dei minori» e del Piano di Azione «Inclusione sociale e contrasto della povertà» che, al punto 3.2 del Piano di Azione «Diritti dei minori», prevede che «i nuclei familiari che vivono situazioni difficili richiedono attenzione specifica e investimenti aggiuntivi di risorse proprio per rispettare il diritto del minore a vivere nella propria famiglia; ciò vale anche per le famiglie di origine dei minori in affido per potere garantire il più sollecito superamento delle situazioni di crisi che lo hanno reso necessario».

## **2. Funzione e obiettivi dell'affidamento**

L'affidamento rappresenta una misura protettiva di tutela del minore alla quale si ricorre quando si rileva una situazione di difficoltà della famiglia che non le consente temporaneamente di assolvere ai propri compiti e di corrispondere alle esigenze educative del minore.

Il Comune provvede agli interventi necessari per favorire il superamento delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine e per assicurare al minore il diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia, ai sensi degli artt.11,15 e 53 della L.R.41/2005.

Il carattere temporaneo dell'affidamento è chiaramente definito dalla L. 149/2001: la durata dell'affidamento è infatti commisurata al tempo necessario per il programma di recupero della famiglia e non può superare i ventiquattro mesi. Solo nei casi in cui l'interruzione rechi pregiudizio al minore ne può essere prevista la proroga.

## **3. Tipologie e forme di affidamento**

Sotto il profilo giuridico, l'affidamento di minori a soggetti diversi dai genitori può essere di tipo consensuale o giudiziale.

### **3.1 Affidamento consensuale.**

Si tratta di affidamento consensuale quando i genitori del minore (oppure il genitore esercente la potestà o il tutore) aderiscono al progetto di affido e danno il consenso affinché il proprio figlio sia inserito temporaneamente in un nucleo familiare (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socio educativo.

In questo caso, l'affido viene proposto dall'assistente sociale responsabile del caso e disposto con atto amministrativo dell'Ente locale; l'Ente Locale, titolare delle funzioni in materia di assistenza e tutela dei minori, è responsabile della gestione dell'affidamento del minore e del suo esito.

Il provvedimento emesso dall'Ente Locale deve essere inviato e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (art. 4, comma 1 della L.184/83 e successive modifiche), che effettua un controllo di mera legittimità.

L'affidamento cessa con provvedimento dell'Ente Locale, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minore.

### **3.2 Affidamento giudiziale**

Nel caso in cui si renda necessario allontanare il minore senza il consenso dei genitori (oppure il genitore esercente la potestà o il tutore) e collocarlo in un nucleo affidatario (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socio educativo, è il Tribunale per i Minorenni che dispone l'affidamento.

Il provvedimento può essere impugnato da parte dei genitori o chi esercita la potestà genitoriale e diviene definitivo solo nel momento in cui sia interamente trascorso il termine per la sua eventuale impugnazione. E' però possibile che il Tribunale dia immediata efficacia al provvedimento riscontrando motivi di urgenza per l'allontanamento.

Anche in questo caso, l'affidamento è gestito dall'Ente Locale, che deve attuare il progetto tenendo conto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale per i Minorenni deve essere informato tempestivamente rispetto ad ogni modifica o variazione riguardante il provvedimento emesso in favore del minore.

L'affidamento cessa con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minore.

## **4. Indicazioni operative e organizzative**

### **4.1. L'affidamento dei minori fra gli interventi per le famiglie in difficoltà**

La Regione Toscana intende potenziare gli interventi di tutela e protezione dei minori all'interno di azioni e progetti integrati di sostegno e aiuto alla famiglia fin dall'insorgere delle prime forme di difficoltà, con l'obiettivo di ripristinare quelle condizioni necessarie perché non sia pregiudicata la funzione educativa della famiglia nei suoi aspetti di cura, protezione e affettività.

Nella formulazione delle modalità operative per le attività di affidamento di minori i principali punti di riferimento si assumono dal Piano d'Azione Diritti dei Minori (Del. C. R. 238/2003) e dalla L. 149/2001, che ha apportato sostanziali modifiche alla L.184/83.

Il piano d'Azione Diritti dei Minori definisce un modello operativo e organizzativo che impegna istituzioni, servizi, operatori e comunità locale e si fonda sui seguenti elementi qualificanti:

- adozione su iniziativa dei Comuni, di accordi interistituzionali per azioni integrate rivolte alle famiglie in difficoltà e alla tutela dei minori;
- presa in carico istituzionale, professionale e comunitaria dei minori in situazioni di disagio;

- assunzione di linee di azione comuni fra EE.LL. e Azienda USL per la prevenzione del disagio minorile;
- coordinamento organizzativo, a livello di zona socio-sanitaria, fra i servizi sociali dei Comuni ed i servizi dell’Azienda USL per lo sviluppo di percorsi assistenziali integrati;
- individuazione a livello di zona socio-sanitaria di un’area definita degli interventi minorili e nomina di un responsabile con compiti di coordinamento delle attività professionali;
- promozione delle relazioni comunitarie e sviluppo del lavoro di rete istituzionale e professionale e con gli altri soggetti sociali che operano nel settore dei minori e della solidarietà inter- familiare;
- superamento della parcellizzazione degli interventi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, da impostarsi e realizzarsi con l’impegno di operatori sociali, sanitari e educativi e condividendo obiettivi, responsabilità, interventi e risorse;
- attribuzione all’assistente sociale del Comune territorialmente competente, della presa in carico del caso, con la responsabilità della “regia” del progetto individuale e con l’impegno di facilitare l’apporto integrato delle altre competenze professionali necessarie per lo sviluppo del percorso socio-assistenziale.

In rapporto alle specificità dell’intervento di affidamento le indicazioni del Piano d’Azione Diritti dei Minori necessitano di ulteriori articolazioni e definizioni.

In particolare, per corrispondere agli obiettivi e alle prescrizioni della L. 149/2001 occorre assumere un modello operativo finalizzato a tutelare, con tutte le azioni possibili, il diritto del minore a vivere in una famiglia e prima di tutto nella propria.

Da quanto sopra derivano le seguenti indicazioni:

- orientare risorse e attività professionali allo scopo di cogliere e interpretare i segnali di disagio (socio-economico-culturale, fisico, psicologico ecc.) del minore e della sua famiglia;
- provvedere ad una presa in carico precoce della famiglia problematica e del minore;
- valutare in modo approfondito, con l’impegno di tutte le professionalità necessarie la situazione familiare e la condizione del minore;
- predisporre un’azione programmata che contrasti l’ulteriore deterioramento delle condizioni familiari e permetta di recuperare, in un tempo e con un progetto definiti, le capacità della famiglia di adempiere alle proprie funzioni verso i figli;
- adottare interventi modulabili sulle effettive esigenze della famiglia e del minore;
- realizzare tutte quelle misure che possono sollevare temporaneamente la famiglia da impegni che non è in grado di assolvere ed offrire, nello stesso tempo, al minore ambienti e condizioni di vita che corrispondono alle sue esigenze educative e di cura (affidamenti part-time – assistenza domiciliare educativa – centri diurni – attività di socializzazione ecc);
- impegnare le organizzazioni dell’associazionismo, del volontariato e della solidarietà nel progetto di sostegno del minore e della sua famiglia con attività non generiche, ma finalizzate e coordinate;
- stabilire un rapporto chiaro e impegnativo con i genitori e la famiglia nel suo insieme che ne stimoli un atteggiamento responsabile, attivo e collaborativo.

## **4.2 L’affidamento dei minori: competenza territoriale**

La Regione Toscana, ai fini di garantire un’omogenea gestione dei processi assistenziali per la presa in carico professionale ed amministrativa dei minori in affidamento, individua il criterio da

applicarsi per individuare l'ente locale competente in materia di affidamento del minore qualora cambi la residenza della famiglia affidataria, della famiglia naturale o del minore stesso.

Fermo restando la definizione del percorso assistenziale personalizzato e del sostegno dei relativi oneri assicurato dal Comune di residenza, come previsto dall'art. 6 della legge regionale 41/2005, qualora mutino le condizioni di residenza sopra descritte, deve essere garantita la continuità del progetto costruito intorno al minore.

Il Servizio Sociale del Comune che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene, pertanto, la titolarità anche nel caso di trasferimenti di residenza della famiglia affidataria, della famiglia naturale o nel caso di inserimento del minore in struttura residenziale.

La titolarità del Comune che ha disposto l'affidamento familiare permane fino al momento in cui, a seguito di valutazione professionale, il programma di intervento è concluso.

In ogni caso il Servizio Sociale del Comune che mantiene la titolarità sull'affidamento familiare si attiva formalmente per fornire le necessarie informazioni al Servizio Sociale del Comune in cui risiede la famiglia affidataria, la famiglia naturale del minore e al competente Centro per l'Affido, se presente, richiedendo al contempo una collaborazione sull'evoluzione e la vigilanza del progetto di affido, prevedendo, allo scopo, forme e strumenti congiunti.

Le indicazioni di cui al paragrafo precedente si osservano anche ai casi di trasferimenti di residenza della famiglia affidataria, della famiglia naturale o del minore stesso in altra Regione.

## **5. Il percorso assistenziale dell'affidamento di minori**

Per corrispondere agli obiettivi della L. 149/2001 ed accrescere l'efficacia del percorso assistenziale di affidamento del minore a famiglia o a servizio socio educativo è importante che siano assicurate le condizioni che maggiormente possono concorrere ad un esito positivo del progetto.

Fra le condizioni indicate per l'idoneo sviluppo del percorso affidatario si individuano in particolare:

1. la costituzione di una équipe stabile di assistenti sociali e psicologi che, ferma restando la responsabilità del caso ad un assistente sociale, sia impegnata in forma continuativa su tutto il percorso dell'affidamento in modo da rendere effettiva la continuità assistenziale;
2. l'apporto collaborativo di tutti i servizi e degli operatori il cui intervento può essere richiesto in relazione alle esigenze del minore e della famiglia
3. l'elaborazione di un progetto che:
  - sia rivolto contemporaneamente e in modo integrato al bambino, alla sua famiglia, alla famiglia affidataria o al servizio socio educativo;
  - definisca con chiarezza gli obiettivi e i risultati attesi, la durata, le forme di monitoraggio periodico sull'andamento dell'intervento e sulla sua congruità rispetto al bisogno manifestato, le condizioni per la modifica, interruzione, proroga, rinnovo del progetto.
4. la partecipazione della famiglia del minore al progetto di affidamento e alle scelte che comporta compresa la temporanea sistemazione del figlio in una famiglia o in una struttura socio-educativa, fatte salve le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni in caso di affidamento giudiziario;
5. la formalizzazione degli impegni richiesti, in rapporto al caso specifico, alla famiglia affidataria o alla struttura socio-educativa in base ad un progetto educativo definito;
6. l'informazione del minore, quando possibile, in tutte le fasi del progetto e particolarmente per l'allontanamento dalla famiglia, l'inserimento nella famiglia affidataria o nel servizio socio-educativo e rientro nella propria famiglia;



7. la verifica del progetto di affidamento in tempi programmati in modo da apportare correzioni al percorso definito e corrispondere all'impegno di tenere costantemente informati rispettivamente il Giudice tutelare o il Tribunale per i Minorenni e di presentare la relazione semestrale sull'andamento del programma assistenziale.

Per le specifiche esigenze operative dell'affidamento del minore ad altra famiglia diversa da parenti, è necessario che le attività dei centri affidi, come previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale n° 348/94, si sviluppino in stretto raccordo con i servizi sociali e socio-sanitari titolari dei progetti di affidamento.

In particolare il centro affidi deve assicurare:

- la conoscenza approfondita delle famiglie (orientamento all'affidamento, capacità, risorse ecc.), perché si possa realizzare una accoglienza efficace rispetto ai bisogni del minore affidato e della sua famiglia;
- l'accurata preparazione delle famiglie affidatarie, per una accoglienza consapevole delle esigenze del minore, nonché dei compiti e delle responsabilità che assumono verso il minore stesso, la sua famiglia e le istituzioni.

## **6. Impegni della Regione**

A sostegno della qualificazione e dello sviluppo del sistema degli interventi territoriali per l'affidamento di minori, la Regione si impegna a programmare le seguenti attività:

1. verifica della dimensione ottimale degli ambiti territoriale di riferimento per l'attività dei Centri affidi, anche attraverso l'analisi dei dati sull'entità del fenomeno e degli interventi affidatari resi disponibili a livello regionale;
2. realizzazione di iniziative di informazione e comunicazione finalizzate a rendere omogeneo sul territorio regionale il percorso dell'affidamento, con particolare riferimento alla produzione e diffusione di idonei materiali informativi sull'argomento;
3. promozione e sviluppo di reti locali e modalità di integrazione operativa a sostegno della qualificazione degli interventi, anche attraverso la definizione di appositi protocolli operativi, sia tra le diverse figure professionali, sia tra servizi, istituzioni, associazioni familiari e Tribunale dei minorenni, tenuto conto del rilievo assunto dalle azioni di sistema previste dalla L.R. 41/05;
4. sviluppo delle attività di ricerca, formazione e documentazione a supporto delle politiche regionali da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti, nell'ambito dei quadri programmatici del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza istituito dalla L.R. 31/00, con particolare riferimento a:
  - a) implementazione del sistema di monitoraggio del percorso dell'affidamento, a partire dalla raccolta coordinata e dall'analisi delle informazioni relative agli interventi realizzati sul territorio regionale;
  - b) formazione di una banca dati sulle famiglie disponibili e impegnate nell'affidamento etero familiare;
  - c) organizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori impegnati nelle attività di affidamento, al fine di permettere una risposta sempre più specifica ed efficace ai bisogni espressi dalle famiglie e dai minori.

## **7. Risultati da perseguire**

I risultati che si devono perseguire attraverso gli interventi di cui ai punti precedenti sono:

- la riduzione dei casi di allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine;

- l'incremento, quando si debba necessariamente ricorrere all'affidamento, dell'affido di tipo consensuale;
- abbreviazione del periodo di durata dell'affidamento;
- incremento dei rientri in famiglia.



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-05-2017 (punto N 33)**

Delibera N 460 del 02-05-2017

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI  
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Lorenzo ROTI*

*Estensore Lorenzo ROTI*

*Oggetto*

Determinazioni integrative alle Deliberazioni GR nr. 316/2013 e nr. 1372/2016 in tema di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

*Presenti*

ENRICO ROSSI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

*Assenti*

VITTORIO BUGLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Tabella DGR 808/2012

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione G.R. n. 1253 del 28/12/2012 avente ad oggetto: “Deliberazioni G.R. n. 1164/2011 e n. 753/2012. Determinazioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria” con la quale sono state confermate, con validità fino al 30 aprile 2013, le misure straordinarie di sostegno in favore dei lavoratori che, a causa della crisi economica, manifestano una maggiore difficoltà nell’accesso al sistema delle cure e, in particolare, nella fruizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in relazione agli oneri previsti dalla vigente normativa ai fini della compartecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la Deliberazione G.R. n.316 del 29/04/2013 avente ad oggetto: “Prosecuzione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria di cui alle Deliberazioni G.R. n. 1164/2011 e n. 1253/2012. Ulteriori determinazioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori stranieri non accompagnati”;

Richiamata la legge 184/1983, come modificata dalla legge 149/2001, “Diritto del minore ad una famiglia” che disciplina, tra l’altro, le procedure per l’allontanamento temporaneo dei bambini e dei ragazzi dalle proprie famiglie;

Richiamata, inoltre, la legge regionale 41/2005, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, ed, in particolare, l’art. 53 che disciplina le politiche regionali in favore dei minori;

Viste le deliberazioni G.R.:

- n. 400 del 07/04/2015, avente ad oggetto: “Approvazione proposte progettuali relative all’Area Minori – tipologia sperimentale “Appartamenti per l’autonomia”;
- n.84 del 16/02/2016 avente ad oggetto “Delibere di Giunta regionale n. 594/2014 e n. 400/2015; estensione della sperimentazione sull’area minori. Approvazione dell’Avviso a presentare manifestazioni di interesse per l’attivazione e/o il proseguimento di progetti sperimentali dedicati ad appartamenti per l’accoglienza in autonomia di minori e/o di neo maggiorenni”;

Rilevato come il percorso sperimentale attivato e sviluppato con le deliberazioni sopra menzionate si sia contraddistinto per:

- l’inserimento in sperimentazione di una nuova tipologia di accoglienza a carattere residenziale, denominata “Appartamento per l’autonomia”;
- l’ampliamento della fascia di età, con l’apertura all’accoglienza di 18-21enni;
- il contingente di presenze prevalentemente rappresentato da minori nello *status* di minore straniero non accompagnati;

Viste le “Linee di indirizzo per l’affidamento familiare”, emanate nel 2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e considerato, in particolare, il punto 122.b.1 “Sostenere l’affidamento familiare attivando specifici interventi, anche economici” che individua, quale azione operativa da attivarsi da parte degli Enti Locali e dei Servizi Sanitari, il supporto fornito agli affidatari in termini di facilitazioni per l’accesso ai servizi sanitari e di esenzioni dal pagamento delle relative spese;

Ritenuto opportuno integrare la Deliberazione G.R. n. 316/2013 sopra richiamata estendendo l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché

di assistenza farmaceutica, alle casistiche di seguito descritte:

- minori residenti in Toscana allontanati temporaneamente dalla propria famiglia attraverso il ricorso all'affidamento familiare;
- neo maggiorenni nella fascia 18-21 anni inseriti in strutture di accoglienza socio-educative – comprese quelle per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione – per i quali sia stata disposta la prosecuzione da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- neo maggiorenni nella fascia 18-21 anni inseriti in strutture di accoglienza socio-educative – comprese quelle per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione – che risultino in carico ai servizi sociali in base ad altri percorsi/progetti di accoglienza che prevedano la continuità educativa ed il raggiungimento dell'autonomia;

Vista, inoltre, la Deliberazione G.R. n. 808 del 10 settembre 2012 “DGR n. 753/2012 "Rimodulazione dei livelli di compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, di cui alle delibere GR n. 722/2011 e n. 867/2011 e relative delibere attuative". Disposizioni integrative”;

Vista la Deliberazione G.R. 1372 del 27/12/2016 avente ad oggetto: “Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria: prosecuzione per l'anno 2017 delle condizioni di esenzione di cui alla DGR 1255/2015. Determinazioni integrative alla DGR 808/2012 e in materia di attestazione ISEE”, con particolare riferimento all'introduzione dell'esenzione dal pagamento del contributo per la digitalizzazione prevista per le prestazioni di diagnostica per immagini erogate in favore dei cittadini non assicurati INAIL (Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco) incorsi in infortunio sul lavoro;

Vista la DGR 534 del 16/07/2007 “Partecipazione alla spesa per gli accessi in Pronto Soccorso e per le prestazioni specialistiche correlate. Determinazioni ;

Stabilito di integrare e modificare le citate Deliberazioni G.R. n. 534/2007 e n. 1372/2016, stabilendo che non sono soggette al pagamento delle quote di partecipazione al costo l'accesso e tutte le prestazioni di Pronto soccorso, compreso l'eventuale contributo di digitalizzazione, classificate con codice bianco o azzurro, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL;

Ritenuto di individuare ai fini dell'identificazione e registrazione della suddetta esenzione il codice regionale J06 che sostituisce il precedente codice LRT di cui alla DGR 1372/2016;

Ritenuto opportuno, alla luce delle suddette modifiche, aggiornare e completare l'elenco dei codici di esenzione dal pagamento del contributo sulla digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini di cui all'allegato “A” della DGR 1372 del 27/12/2016, come riportato nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte essenziale ed integrante;

A voti unanimi

## DELIBERA

1. di integrare la Deliberazione G.R. n. 316/2013 estendendo l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché di assistenza farmaceutica, alle casistiche di seguito descritte:

- minori residenti in Toscana allontanati temporaneamente dalla propria famiglia attraverso il ricorso all'affidamento familiare;
- neo maggiorenni nella fascia 18-21 anni inseriti in strutture di accoglienza socio-educative – comprese quelle per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione – per i quali sia

stata disposta la prosecuzione da parte dell’Autorità Giudiziaria;

•neo maggiorenni nella fascia 18-21 anni inseriti in strutture di accoglienza socio-educative–comprese quelle per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione – che risultino in carico ai servizi sociali in base ad altri percorsi/progetti di accoglienza che prevedano la continuità educativa ed il raggiungimento dell’autonomia;

□.di integrare e modificare le citate Deliberazioni G.R. n. 534/2007 e n. 1372/2016, stabilendo che non sono soggette al pagamento delle quote di partecipazione al costo l’accesso e tutte le prestazioni di Pronto soccorso, compreso l’eventuale contributo di digitalizzazione, classificate con codice bianco o azzurro, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL (codice regionale di esenzione J06);

□.di aggiornare e completare l’elenco dei codici di esenzione dal pagamento del contributo sulla digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini di cui all’allegato “A” della DGR 1372 del 27/12/2016, secondo la tabella di cui all’allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte essenziale ed integrante;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore  
MONICA PIOVI

Il Dirigente Responsabile  
LORENZO ROTI

Categorie di soggetti esenti dal pagamento del contributo sulla digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini di cui alla DGRT n. 753/2012.

Invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ed ex deportati in campo di sterminio	G01-G02
Invalidi per servizio	S01-S02-S03
invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro	C01 -C02 - C04-L01
I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992	N01
Vittime del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata e familiari	V01-V02
Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 e i sordomuti	C05-C06
Infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse	L04
Infortunati sul lavoro non assicurati INAIL appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, per le prestazioni erogate connesse all'infortunio erogate in regime di P.S.	J06
Disoccupati, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro;incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico (art.8, comma16, L.537/93)	E02
Disoccupati , lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e familiari a carico (DGR n. 1164/2011)	E90 -E91-E92
Titolari di assegno sociale e loro familiari a carico	E03
Pensionati al minimo con età superiore ai 60anni e reddito del nucleo familiare fino a 8263,31 euro incrementabili fino a 11.362,05 per coniuge a carico e di ulteriori 516,46 euro per figlio a carico	E04
Detenuti e internati (ex art.1 comma 6 Dlgs 22/06/1999 N230	F01
Prestazione specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. B Dlgs 24/1998 – prima parte	P01
Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. C del Dgls 124/1998	T01
Minori e neo maggiorenni – nella fascia 18-21 anni - inseriti in strutture di accoglienza socio-educative, comprese quelle per le quali è attivo un progetto sperimentale approvato dalla Regione; minori in affidamento familiare.	W02
Minori stranieri non accompagnati	W03
Stranieri irregolari privi di risorse economiche sufficienti	X01

**Delib.C.R. 21 settembre 1993, n. 364 (1).**

**Direttiva su criteri e modalità di sostegno economico per l'affidamento familiare.**

(1) Pubblicata nel B.U. 20 ottobre 1993, n. 62.

### Il Consiglio regionale

Viste:

- la legge regionale 16 aprile 1980, n. 28, che, all'art. 9 prevede che i Comuni (singoli o associati), nel definire le modalità di attuazione dell'affidamento familiare, tengano conto degli oneri che la famiglia affidataria sostiene per assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore affidato;

- la legge 4 maggio 1983, n. 184, che, all'art. 80 c. 3, prevede che le regioni determinino le condizioni e le modalità di sostegno economico alle famiglie e alle persone che hanno minori in affidamento, affinché esso possa fondarsi «sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche»;

Premesso:

- che nelle diverse realtà locali i criteri adottati per determinare la misura del sostegno economico alle famiglie e alle persone che hanno minori in affidamento risultano disomogenei e contrassegnati talvolta da discrezionalità non compatibile con la funzione di servizio che viene svolta dagli affidatari;

- che appare quindi opportuna una iniziativa volta a stabilire una linea di condotta omogenea delle amministrazioni comunali - responsabili dell'intervento in questione ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42* - e dei servizi sociali territoriali della regione nei riguardi delle famiglie e delle persone riconosciute idonee ad accogliere i minori allontanati dalla famiglia propria, secondo l'*art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184*;

- che il provvedimento è pertinente anche in riferimento alla piena attuazione della legge regionale 2 settembre 1992, n. 42 che potrebbe accentuare la differenziazione dei criteri di erogazione del sostegno economico;

Considerata:

- l'esigenza di incoraggiare il ricorso all'affidamento familiare nei casi di minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo;

- la positiva incidenza che una regolamentazione uniforme e chiara dei compensi per il servizio reso dalle famiglie e dai singoli ha sull'utilizzazione dell'istituto dell'affido;

- l'influenza che ha, ai fini di un corretto rapporto tra famiglia naturale, affidatari e servizi sociali, l'esplicito riconoscimento della natura di servizio all'opera svolta dagli affidatari;

Ritenuto:

- di determinare i criteri e le modalità per l'erogazione del sostegno economico alle famiglie e alle persone che accolgono minori a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'*art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184*;

- di assegnare come riferimento per il calcolo dell'assegno di base l'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi (I.N.P.S.) che si configura come «minimo vitale», annualmente rivalutata (perequazione automatica; andamento del costo della vita);

- di stabilire che l'assegno di base non costituisce un riferimento rigido, considerato che la normativa introduce criteri che consentono aggiustamenti in relazione alle situazioni individuali;

Delibera



1. di approvare in tutte le sue parti il documento allegato che stabilisce i criteri e le modalità di sostegno economico alle famiglie e alle persone a cui sono dati in affidamento minori temporaneamente previsti di ambiente familiare idoneo;
2. di dichiarare il predetto documento parte integrante della presente deliberazione;
3. di trasmetterlo ai Comuni perché provvedano ad adottare i criteri in esso indicati per la gestione delle attività svolte in attuazione dell'istituto dell'affidamento di minori a famiglie o a persone singole.
4. di impegnare la Giunta regionale ad approfondire le questioni metodologiche ed organizzative dell'affidamento familiare ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, al fine di entro sei mesi un protocollo operativo volto ad orientare l'attività dei servizi locali secondo criteri comuni.

Allegato

#### CRITERI E MODALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE CHE HANNO MINORI IN AFFIDAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, *art.* 80 c. 3 e dalla legge regionale 16 aprile 1980, n. 28, *art.* 9, c. 1, alle famiglie o alle persone singole che hanno minori in affidamento è corrisposto un assegno di base, determinato secondo i criteri indicati nei punti successivi.

L'assegno di base è erogato al fine di riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento.

2. L'assegno ha periodicità mensile.

Il suo importo è determinato in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi titolari dell'assicurazione generale obbligatoria.

La spesa per l'intervento è a carico dell'amministrazione competente ai sensi della normativa sulle prestazioni assistenziali.

3. L'assegno di base può essere aumentato fino ad un massimo del 30% quando ricorrano situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria.

L'eventuale integrazione dell'assegno di base deve essere concordata dal servizio sociale competente per territorio ed esplicitamente inclusa nel progetto educativo individuale, soggetto a verifiche e revisioni trimestrali.

4. Alla famiglia o alla persona affidataria possono essere, inoltre, rimborsate le spese sostenute per:

- a) la dotazione di ausili tecnici la cui spesa non è coperta dal S.S.N.;
- b) l'acquisto di libri scolastici per la frequenza delle scuole medie inferiori o superiori.

5. Dall'assegno di base devono essere detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali che il giudice abbia disposto di erogare in favore dell'affidatario, ai sensi dell'*art.* 80, c. 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Dall'assegno di base devono essere altresì detratte le somme che il giudice tutelare abbia destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, ai sensi degli artt. 369 e 371 del C.C.

6. L'assegno di base di cui al punto 1 viene abbattuto del 30% per ogni minore affidato oltre il primo».

7. Alla famiglia o alla persona singola che rinuncia all'assegno di base e alle integrazioni previste deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione da conservare agli atti.

8. Per gli affidamenti a persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. viene corrisposto un assegno mensile, determinato con riferimento ai criteri vigenti localmente per l'erogazione dell'assistenza economica.

9. Nelle situazioni in cui la famiglia naturale risulta in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio sociale territorialmente competente concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile da assegnare alla famiglia o alla persona affidataria.

Nel caso di contributo parziale, l'ente locale concorre fino a coprire l'importo dell'assegno di base.

10. I Comuni singoli o associati, o l'Unità sanitaria locale nei casi in cui le funzioni di assistenza sociale siano state attribuite in gestione, provvedono a stipulare polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dai minori in affidamento.

---

**Delib.C.R. 25 luglio 1994, n. 348 <sup>(1)</sup>.**

**Direttiva ai Comuni e alle Unità Sanitarie Locali per la costituzione e il funzionamento del servizio per l'affidamento familiare.**

(1) Pubblicata nel B.U. 31 agosto 1994, n. 58.

### Il Consiglio regionale

Viste:

- la *L.R. 16 aprile 1980, n. 28* che all'art. 9 stabilisce alcuni criteri per l'affidamento a scopo educativo;

- la *legge 4 maggio 1983, n. 184* che agli artt. 2, 4, e 5 disciplina l'affidamento dei minori, attribuendo specifiche responsabilità ai servizi locali;

- le proprie deliberazioni n. 162 del 18 marzo 1992 (Azione programmata infanzia e adolescenza) e n. 163 (Progetto obiettivo salute della donna, procreazione responsabile e tutela della maturità e dell'infanzia), che prevedono lo sviluppo dell'intervento di affidamento di cui all'art. 2, 1° C., della legge sopracitata, mediante l'adozione di strumenti volti a definire l'organizzazione e il funzionamento di un apposito servizio;

- la propria deliberazione del 21 settembre 1993, n. 364 - concernente direttive su criteri e modalità di sostegno economico per l'affidamento familiare - con la quale si impegna la Giunta regionale ad approfondire le questioni metodologiche ed organizzative dell'affidamento ai sensi della già citata *legge n. 184 del 1983*, al fine di predisporre un protocollo operativo per orientare l'attività dei servizi locali in base a criteri comuni;

Rilevata l'esigenza di completare il quadro dei criteri e delle modalità di attuazione dell'affidamento, per favorire omogeneità di comportamenti da parte dei servizi locali e per assicurare uno standard qualitativo adeguato alla complessità dell'intervento;

Considerata l'opportunità di proporre alle amministrazioni locali linee guida che, recepite le acquisizioni più recenti in materia, concorrano a valorizzare l'espressione di solidarietà delle famiglie e dei singoli verso i minori in difficoltà e ad utilizzare l'istituto dell'affidamento secondo modalità che potenzino le sue finalità educative;

Ritenuto di definire i criteri organizzativi e metodologici per la costituzione di un servizio per l'affidamento familiare a carattere zonale - denominato Centro Affidi -, secondo quanto stabilito nel documento allegato;

Delibera

1. Di approvare in tutte le sue parti il documento allegato sub lett. A), parte integrante della presente deliberazione, che fissa gli aspetti organizzativi e metodologici del servizio di affidamento dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, denominato Centro Affidi;

2. Di trasmetterlo ai Comuni e alle Unità sanitarie Locali perché provvedano a costituire il Centro Affidi, tramite opportuni accordi tra i quali quelli previsti ai sensi dell'*art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, al fine di assicurare la gestione sovracomunale del servizio e il suo carattere interdisciplinare, secondo il modello delineato nel documento stesso;

3. Di dare mandato alla Giunta regionale di mettere a punto gli strumenti per la gestione del sistema informativo necessario sia alla implementazione dei dati sulle famiglie e sui minori ai fini dell'affidamento, sia al reperimento di informazioni sulle famiglie che si candidano all'affidamento.

Allegato Sub Lett. A)

## SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE: ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA DI INTERVENTO.

1. Premessa
2. Il centro affidi
3. Servizi sociali territoriali di base
4. Il personale
5. L'area territoriale
6. La metodologia d'intervento
7. Gli accertamenti sanitari

### *1. Premessa.*

L'obiettivo principale delle politiche pubbliche per la tutela del minore è quello di garantire che il diritto essenziale, il diritto all'educazione, sia da esso goduto «nell'ambito della propria famiglia» (L. n. 184 del 1993, *art.* 1). Il primo compito delle istituzioni poste a salvaguardia dei diritti del minore, quindi, è quello di sostenere, con la propria azione, la famiglia ad assolvere le sue funzioni educative. Questa prospettiva coinvolge naturalmente anche i servizi sociali territoriali, che devono innanzitutto promuovere le risorse idonee a prevenire gli interventi che implicino l'allontanamento del minore dalla famiglia, ivi compreso l'affidamento, secondo gli indirizzi stabiliti nell'azione programmata «infanzia e adolescenza», approvata dal Consiglio regionale con la deliberazione del 18 marzo 1992, n. 162.

L'affidamento è un evento traumatico sia per la famiglia nel suo complesso che per il minore. Il ricorrervi, nelle situazioni di crisi nelle quali esso risulti il male minore, impone di adottare criteri di intervento che garantiscano la validità della scelta che viene compiuta. L'affidamento è, una delle risposte possibili alle difficoltà di un minore e della sua famiglia. I servizi hanno la responsabilità di scegliere, per ogni minore, il percorso che meglio risponde alle sue esigenze, dopo una approfondita valutazione del suo vissuto e dei suoi bisogni evolutivi, in riferimento all'età, alle difficoltà che manifesta e alle prospettive di cambiamento della sua famiglia.

L'azione programmata «infanzia e adolescenza», già citata, prefiggendosi il potenziamento dell'affido in funzione di deistituzionalizzazione, prevede l'adozione di strumenti diretti a favorire lo sviluppo del servizio di affidamento, tanto sul piano organizzativo che metodologico. Anche il progetto obiettivo «salute della donna, procreazione responsabile e tutela della maternità e dell'infanzia», approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 18 marzo 1992, n. 163, prevede «un coordinamento zonale per la gestione dell'affidamento familiare (selezione della famiglia affidataria, formazione all'affidamento, consulenza agli operatori impegnati nell'affidamento)». Il presente documento propone ai servizi locali un modello che affronta sia l'aspetto organizzativo che metodologico di un servizio affidi.

Sotto il profilo organizzativo la proposta di un Centro affidi, operante su un ambito territoriale di ampiezza significativa, dà l'opportunità di istituire un servizio agile per la promozione dell'affidamento, con il quale viene messa a disposizione dei servizi territoriali una gamma di affidatari-risorsa che consenta una effettiva possibilità di scelta in rapporto ai bisogni del minore e con il quale possono essere organizzate, altresì, le esperienze dei gruppi di sostegno degli affidatari, uno strumento formativo e di appoggio assai efficace. Sotto il profilo metodologico, il Centro affidi rappresenta un punto di riferimento per gli operatori dei servizi di base, attraverso il quale confrontare le esperienze ed affinare le competenze professionali specifiche. Un intervento così complesso come l'affidamento familiare non può essere gestito in modo efficace senza disporre di una struttura di riferimento, sia pure minima, che promuova lo sviluppo dei diversi fattori costitutivi del servizio: culturali, scientifici, professionali, organizzativi, di contatto e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Il documento dedica particolare attenzione al processo metodologico per la gestione dell'affidamento, articolandolo nelle sue diverse fasi. La natura unitaria del procedimento proposto non contraddice l'esigenza di differenziare ciascun progetto d'intervento, in rapporto tanto ai fattori individuali che al carattere consensuale o giudiziario del provvedimento.

## **2. Il centro affidi.**

È un polo di riferimento sovracomunale che ha funzioni di promozione e di gestione di attività di supporto per i servizi sociali di base, al fine di agevolare il ricorso all'affidamento familiare e di favorirne una utilizzazione efficace. Esso svolge funzioni proprie del servizio di assistenza sociale dei Comuni dell'area e di unità operative della U.S.L. Tali strutture assicurano, in forma stabile, il personale necessario.

Il centro affidi concorre alla realizzazione degli obiettivi proposti dall'azione programmata «infanzia e adolescenza» ed ha sede nelle zone che ne sono dotate, nel Centro per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.

Per l'area territoriale di competenza, il Centro svolge le funzioni fondamentali di seguito indicate:

a) reperimento delle famiglie e dei singoli disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza di minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo. Il reperimento, di norma, viene promosso con iniziative di pubblicizzazione rivolte a fasce mirate di popolazione e con attività di gruppo proposte a soggetti che hanno espresso un interesse anche generico, per dare loro una informazione specifica e approfondita e per sensibilizzarli alle problematiche dell'affidamento. Il reperimento può essere, altresì, sostenuto curando i rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato che hanno finalità di tutela dei minori e di promozione dell'affidamento;

b) valutazione e selezione delle famiglie e dei singoli che hanno manifestato la loro disponibilità all'accoglienza temporanea;

c) esame delle segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo provenienti dai servizi territoriali e valutazione congiunta della proposta di affidamento;

d) abbinamento minore-affidatario attuato in collaborazione con gli operatori dei servizi di base. L'équipe del Centro e quella territoriale che provvedono all'abbinamento, definiscono anche il progetto educativo - che diviene la base del «contratto» di affidamento - con cui si individuano impegni e compiti degli operatori, della famiglia affidataria, del minore e della famiglia di origine;

e) verifiche e revisioni del progetto educativo: periodicamente, secondo le scadenze previste, l'équipe del Centro e gli operatori del territorio, che seguono la famiglia naturale e la famiglia affidataria, fanno il punto sull'andamento dell'affido ed aggiornano il progetto;

f) progettazione congiunta delle fasi di rientro del minore in famiglia, oppure delle iniziative da adottare per sostenerlo nella ricerca di altre soluzioni;

g) consulenze dell'équipe del Centro per i gruppi di sensibilizzazione e di discussione e condivisione dell'esperienza con gli affidatari (gruppi di sostegno), consulenza, a richiesta, agli operatori delle équipes territoriali;

h) promozione di una rete di risorse pubbliche e private per facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni necessari per rendere concretamente operanti i progetti educativi concordati;

i) valutazione delle singole esperienze di affidamento con le famiglie interessate e gli operatori territoriali;

l) organizzazione della documentazione professionale delle varie fasi del procedimento e raccolta dei dati per il sistema informativo;

m) definizione della banca dati nelle articolazioni corrispondenti alle fasi del procedimento, in collaborazione con il sistema informativo, e aggiornamento costante delle informazioni immesse;

### **3. Servizi sociali territoriali di base.**

Gli operatori dei servizi di base svolgono le seguenti attività:

- provvedono ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico-sociale per il minore, come previsto al punto 5 dell'azione programmata «infanzia e adolescenza»;

- valutano le soluzioni che meglio soddisfano i suoi bisogni in rapporto al vissuto familiare, all'età e alle prospettive di evoluzione della situazione familiare e ambientale;

- predispongono una segnalazione circostanziata al Centro affidi, qualora l'affidamento risulti la soluzione più appropriata, fornendo ad esso gli elementi utili a definire il profilo di famiglia o di persona singola adatta;

- concordano con l'équipe del Centro il progetto d'intervento;

- intervengono sulla famiglia d'origine, sul minore e sulla famiglia affidataria (quando anche quest'ultima risieda nel territorio di competenza) per rendere rassicurante il passaggio;

- intervengono sulla famiglia di origine per modificare quei fattori che hanno imposto l'allontanamento del minore;

- sostengono la famiglia affidataria in tutte le fasi dell'affidamento;

- concorrono alle attività di verifica concordate con l'équipe del Centro affidi per l'aggiornamento del progetto e concordano le modalità del rientro in famiglia o di soluzioni diverse;

- segnalano al Centro affidi le famiglie disponibili all'affidamento, perché siano coinvolte nelle iniziative di informazione e di sensibilizzazione.

### **4. Il personale.**

Sono profili professionali fondamentali del Centro affidi l'assistente sociale, lo psicologo e l'operatore pedagogico (pedagogista, educatore). Secondo le esigenze, possono essere richieste le prestazioni del neuropsichiatra infantile e del pediatra.

Il tempo da dedicare alle attività del Centro da parte dei profili professionali fondamentali è da valutare in rapporto al volume del lavoro. Tuttavia la loro presenza deve essere tale da assicurare continuità al servizio.

A livello di base il profilo fondamentale è quello dell'assistente sociale. Lo psicologo e gli altri specialisti operanti intervengono su sua richiesta.

### **5. *L'area territoriale.***

Il Centro affidi serve, di norma, l'area territoriale delimitata dalla zona socio-sanitaria, di cui alla L.R. 30 giugno 1994, n. 49. Esigenze di efficacia del servizio possono consigliare di far corrispondere l'area territoriale del Centro a quella della USL in relazione alla presenza effettiva di tutte le figure previste e indicate come necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni.

### **6. *La metodologia d'intervento.***

Le indicazioni che seguono intendono delineare un percorso operativo che, allo stato dell'esperienza, può ritenersi idoneo ad assicurare le condizioni di base per attuare l'affidamento familiare con prospettiva di riuscita.

#### **6.1. *L'analisi e la valutazione dei requisiti degli aspiranti all'affidamento.***

Non sono identificabili requisiti che definiscano una volta per tutte la famiglia affidataria ideale o l'affidatario ideale. Accertato che il minore, per continuare o riprendere il processo di maturazione, ha bisogno di compiere un'esperienza di affidamento educativo, è essenziale determinare di quale tipo di esperienza abbia bisogno. Nel valutare i requisiti dei candidati si terrà conto, perciò, dell'importanza di avere a disposizione una gamma ampia e differenziata di affidatari-risorsa, a cui ricorrere per scelte mirate alle esigenze maturative di ciascun minore in difficoltà. Con l'affidamento, infatti, si deve poter realizzare un progetto educativo e non un intervento assistenziale.

L'indagine per acquisire gli elementi psicologici, sociali e ambientali necessari a tracciare il profilo dei candidati, ai fini di un abbinamento mirato, si concentra soprattutto su queste aree:

- Desideri e motivazioni di ciascun membro della coppia che sono all'origine dell'aspirazione all'affidamento. Aspettative riposte nell'affidamento. Preferenze circa il bambino che la coppia desidererebbe le venisse affidato e circa la sua famiglia di origine.

- Consapevolezza degli impegni da assumere nei riguardi del minore, della sua famiglia, della scuola e dei servizi sociali. Atteggiamento verso i vincoli che l'accordo con i servizi sociali e le prescrizioni della magistratura minorile impongono.

- Storia della famiglia e dinamica delle relazioni familiari attuali: di coppia, genitori-figli, con i diversi membri della famiglia estesa, con il mondo esterno.

- Atteggiamento dei figli e dei membri della famiglia estesa alla prospettiva dell'ingresso di un «altro» nell'ambito familiare.

- Capacità degli affidatari di far fronte a situazioni nuove, in riferimento alla necessità di modificare le relazioni di coppia e familiari e di riorganizzare la vita domestica per dare accoglienza ad un nuovo soggetto.

- Disponibilità a stabilire un rapporto con il minore, accettandone la sua storia e la sua identità (background culturale, vissuto relazionale, affettivo ed emotivo).

- Capacità di affrontare le problematiche di ordine fisico, relazionale e sociale del minore.

- Livello sociale, culturale ed economico degli affidatari, in riferimento all'opportunità di fare affidamenti caratterizzati da un grado di omogeneità relativa tra il nuovo ambiente e quello di provenienza.

- Tipologia dell'abitazione e disponibilità di uno spazio fisico per il minore.

- Tipo e durata dell'accoglienza (part-time, tempo pieno; periodi, durata).

Le aree di indagine suggerite sono da considerare di orientamento per i colloqui e, quindi, da adattare alle singole situazioni. I colloqui non hanno solo finalità esplorative, ma anche - soprattutto il primo - di informazione sull'affidamento.

### **6.2. La formazione e il sostegno degli affidatari.**

L'informazione-formazione dei candidati si sviluppa, in primo luogo, attraverso i colloqui che tendono ad illustrare - soprattutto quelli iniziali - le caratteristiche dell'istituto dell'affidamento e le responsabilità che gli affidatari si assumono verso il minore, verso la sua famiglia e verso i servizi sociali.

Una modalità efficace di avvicinamento all'affidamento (oppure di autoselezione) è la partecipazione degli aspiranti alle riunioni del gruppo delle famiglie affidatarie (gruppo di sostegno), nel corso delle quali essi possono verificare in concreto la fondatezza delle proprie aspirazioni, sentendo dal vivo i problemi e le difficoltà che affrontano gli affidatari.

Ad affido avvenuto, la partecipazione al gruppo di sostegno costituisce una esperienza indispensabile per l'affinamento delle capacità educative e relazionali, per confrontarsi con le coppie che hanno una più lunga esperienza, per condividere con il gruppo i problemi, le difficoltà, le crisi che insorgono nel corso dell'affidamento.

Il gruppo di sostegno, una tecnica essenziale per una efficace gestione dell'affidamento, ricorre al contributo di esperti di varie discipline per affrontare adeguatamente problemi specifici (giuridici, sociali, sanitari, psicologici, educativi...).

### **6.3. Il minore e la sua famiglia.**

Per attuare un abbinamento realmente mirato ai bisogni evolutivi, gli operatori dei servizi di base, nel segnalare al Centro affidi il minore che si trova temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo, producono una documentazione dettagliata che permetta una valutazione accurata dei suoi bisogni e una conoscenza puntuale delle caratteristiche del suo contesto familiare.

Tale documentazione fa riferimento soprattutto a quelle aree problematiche che hanno incidenza diretta sulle scelte da compiere e sul progetto educativo da definire per rendere operativo l'affidamento. In particolare la documentazione:

\* sul minore mette a fuoco:

- la sua storia dalla nascita, precisando con chi e dove è vissuto; chi lo ha accudito ed ha provveduto al suo mantenimento e alla sua educazione; quali avvenimenti della vicenda familiare hanno inciso maggiormente sulla sua vita;

- lo stile delle relazioni familiari e lo spazio che egli ha occupato ed occupa nel sistema delle relazioni familiari (genitori, fratelli e altri membri della famiglia);

- le esperienze di relazioni extra-familiari (gruppi di pari, vicinato, ecc.);

- l'esperienza scolastica, considerata tanto dal punto di vista del rendimento che delle relazioni con i compagni e gli insegnanti;

- il momento evolutivo che egli vive, in rapporto all'età e alla sua storia;

- le abitudini di vita;

- le difficoltà emergenti, in riferimento alla salute, all'educazione, alla socializzazione e all'istruzione;

- il modo in cui vive, in rapporto all'età, la prospettiva di essere affidato ad un'altra famiglia;

\* sulla famiglia mette a fuoco:

- la sua storia e il suo attuale ciclo di vita;

- le dinamiche intra-familiari, anche in riferimento alla famiglia estesa;



- le relazioni della famiglia con l'ambiente sociale (vicinato, scuola, servizi, ecc.);
- l'atteggiamento nei riguardi del minore, anche a confronto di quello manifestato verso altri eventuali figli;
- la percezione delle difficoltà del figlio da parte dei diversi membri della famiglia;
- le aree di povertà della famiglia, in ordine alla salute, all'istruzione, al lavoro, al reddito e all'abitazione;
- il modo con cui viene considerata la prospettiva dell'affidamento del figlio ad un'altra famiglia.

La documentazione che gli operatori di base inviano al Centro affidi, e che sarà oggetto di esame congiunto, esprime inoltre una puntuale valutazione dei bisogni affettivi, cognitivi, sociali e sanitari che ci si attende di vedere soddisfatti con l'affidamento; inoltre, indica il tipo di relazioni che è opportuno sviluppare tra la famiglia naturale e quella affidataria, il tipo e le modalità di rapporto tra il minore e la sua famiglia, tenuto conto anche delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria minorile.

#### **6.4. La valutazione e l'abbinamento.**

L'abbinamento è una fase cruciale dell'intervento da programmare in ogni suo passaggio. Una sua corretta impostazione presuppone che da parte degli operatori di base e del Centro affidi sia stata compiuta una valutazione approfondita dei bisogni del minore, delle problematiche della famiglia di origine, delle aspettative e delle risorse della famiglia affidataria, delle risorse istituzionali e delle reti sociali attivabili per il progetto di affidamento.

Particolare attenzione deve essere posta su quei fattori che maggiormente incidono sull'esito dell'affido.

Per quanto riguarda il minore, la valutazione tiene conto soprattutto della sua età, del tipo e della durata ipotizzabile dell'affido, del tipo e della gravità delle sue difficoltà, del suo parere circa il provvedimento.

Per quanto attiene alla famiglia naturale, l'attenzione deve essere posta sull'età della coppia, sulla natura e la gravità dei problemi che inducono ad allontanare il minore, sui margini di cambiamento della famiglia, sulle risorse impiegabili per il suo sostegno e la sua modifica, sul suo atteggiamento nei riguardi dell'affidamento e sulle possibilità e sui limiti di un rapporto tra le due famiglie, sulle capacità di rispettare i vincoli.

In riferimento alla famiglia affidataria, si valutano in particolare l'età dei coniugi, la presenza di figli propri, lo status socio-culturale, la capacità di accogliere il minore per quello che è, di comprendere i suoi bisogni e quelli della sua famiglia, di entrare in rapporto con essa, l'attitudine a modificare l'organizzazione familiare in relazione alle nuove esigenze, il livello di competenza educativa.

La valutazione tende a individuare la famiglia «giusta» per un determinato minore, la famiglia cioè che possieda le caratteristiche per entrare in rapporto con il minore e con il suo contesto familiare, al fine di svolgere un ruolo educativo.

Individuata la famiglia «giusta», i servizi programmano gli interventi preparatori all'affidamento:

- \* verso la famiglia di origine, per orientarla ad assumere un atteggiamento collaborante (decolpevolizzandola, rassicurandola sul ruolo della famiglia affidataria, mettendo in risalto l'interesse del minore); per farle conoscere la famiglia affidataria; per impegnarla nel progetto complessivo collegato al provvedimento di affidamento;

- \* verso il minore, per aiutare la famiglia di origine - e collaborante - a prepararlo all'affidamento; altrimenti sono i servizi stessi a prepararlo gradualmente al passaggio (conoscenza della famiglia affidataria, della sua casa, ecc.);

- \* verso la famiglia affidataria, per orientarla nella conoscenza del minore e della sua famiglia, programmando anche gli incontri, per sostenerla ad assumere un atteggiamento di comprensione/collaborazione verso la famiglia naturale, per farla sentire partecipe del progetto complessivo e non solo dei suoi compiti verso il minore, per farle conoscere gli operatori coinvolti nel progetto.

### **6.5. Il progetto e il «contratto».**

Un ulteriore snodo del percorso operativo è costituito dalla elaborazione del progetto di intervento predisposto sulla base delle ipotesi di lavoro scaturite dalla valutazione dei diversi aspetti problematici della situazione del minore e della sua famiglia. Il progetto si sviluppa in più direzioni: della famiglia naturale, del minore, della famiglia affidataria, della rete delle risorse ed è attento a cogliere le interdipendenze nel sistema delle relazioni tra i diversi attori.

Nell'articolare il progetto, si avrà riguardo:

- alla definizione degli obiettivi che si perseguono in risposta ai bisogni evolutivi del minore e ai cambiamenti da produrre nella situazione familiare di provenienza, dettagliando gli obiettivi specifici nei confronti del minore, della sua famiglia e della famiglia affidataria;

- alla individuazione delle priorità, che possono essere determinate in riferimento a criteri temporali (cadenzamento delle tappe del processo), di urgenza, di scelta dei punti di minor resistenza;

- all'articolazione degli interventi di aiuto in rapporto ai destinatari, agli operatori che ne assumono la responsabilità, ai tempi di attuazione;

- alle modalità e ai tempi di verifica del progetto.

Il progetto, ipotizzato congiuntamente dagli operatori del Centro affidi e dei servizi di base e che tiene conto delle disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile, deve essere sottoposto a convalida e definito nel confronto con la famiglia di origine, con la famiglia affidataria e, entro i limiti consentiti dall'età, con il minore. Lo scopo di tale confronto è essenzialmente di ottenere il consenso e la collaborazione delle parti sul progetto e concordare i rispettivi impegni, dando ad essi forma scritta (il cosiddetto «contratto»).

Il «contratto», inteso come documento con cui si fissano le condizioni dell'affidamento, modificabili in seguito alle verifiche periodiche, in linea di massima ha la seguente struttura:

- obiettivi generali e obiettivi specifici, riferiti questi ultimi ai diversi attori del progetto;

- durata prevista;

- programma degli interventi articolato per destinatari;

- vincoli negoziati tra le parti e/o prescritti dall'autorità giudiziaria;

- impegni della famiglia di origine anche in ordine alle modalità e alla periodicità dei rientri del minore, ai rapporti tra le due famiglie;

- impegni della famiglia affidataria in ordine ai bisogni educativi, di istruzione, sociali e sanitari del minore, al rispetto della sua identità, ai rapporti con la sua famiglia, alla partecipazione ai gruppi di sostegno;

- impegni dell'ente (o degli enti) che progetta l'affidamento verso il minore e le due famiglie (nei confronti della famiglia affidataria devono essere definiti anche gli impegni di sostegno economico previsti dalla *Deliberazione del Consiglio regionale del 21 settembre 1993, n. 364*);

- responsabilità dei singoli operatori per l'attuazione del programma degli interventi;

- cadenza e modalità delle verifiche del progetto.

### **6.6. Le verifiche sull'andamento del progetto e la valutazione finale.**

I progetti di affidamento sono progetti complessi, per la pluralità degli obiettivi che perseguono e dei soggetti, professionali e non, che in essi assumono responsabilità diversificate tese ad attivare e sostenere un processo che ha come sbocco il ritorno del minore nella famiglia propria. Per conservare al processo questa direzione nel corso del tempo, è indispensabile compiere verifiche periodiche, la cui modalità principale è l'analisi e la discussione delle acquisizioni degli operatori impegnati nel progetto (équipe del Centro affidi équipes di base). In questo tipo di verifica confluiscono le conoscenze raccolte nel corso dell'attività corrente e negli incontri compiuti per verificare aspetti parziali del progetto (ad es. con la famiglia affidataria, con la scuola, con servizi cui fanno riferimento il minore e/o la sua famiglia).

In linea generale, le verifiche sono momenti di confronto per mantenere una sostanziale unitarietà al processo, nel quale, i diversi attori, per la settorialità del ruolo svolto, possono essere indotti, nel tempo, a perseguire scopi divergenti da quelli del progetto complessivo; ed, inoltre, esse servono a focalizzare l'attenzione di tutti, operatori, famiglia affidataria, utenti, sul sistema posto in essere con il provvedimento di affido (famiglia di origine, minore, famiglia affidataria, servizi, autorità giudiziaria minorile).

Più specificamente le attività di verifica servono:

- a coordinare gli interventi nella fase di messa in opera del progetto e nelle sue fasi successive;
- ad aggiornare il progetto in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia di origine e dei bisogni del minore, nonché per far fronte ad eventuali difficoltà emergenti;
- a fare circolare, tra tutti i soggetti coinvolti, le informazioni utili alla gestione del progetto, in modo che ognuno si muova entro un quadro aggiornato della situazione e riceva le indicazioni per accedere alle risorse utili per affrontare i problemi del momento;
- a valutare i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti per preparare la conclusione dell'affidamento.

L'affidamento, come intervento educativo e psicosociale, pone il problema di quando e di come concluderlo.

Se il progetto è stato sviluppato attraverso le verifiche periodiche, le équipes che ne hanno la responsabilità dispongono degli elementi per compiere la valutazione dei risultati, in relazione agli obiettivi analiticamente messi a fuoco al momento della sua definizione. A questo riguardo è utile costruire delle griglie che consentano di mettere a confronto, in dettaglio, le situazioni di partenza e i cambiamenti registrati ad ogni verifica. La decisione di concludere l'affidamento viene presa quando i risultati ottenuti coincidono, o comunque si avvicinano, a quelli attesi.

Quanto a come concludere l'affidamento, le iniziative essenziali riguardano:

- la valutazione comune dei risultati ottenuti. La decisione di concludere non attiene soltanto agli operatori delle équipes, ma deve coinvolgere tutti, anche per le implicazioni affettive che tale decisione ha per il minore, la sua famiglia e gli affidatari. Pertanto tutti devono essere messi in grado di apprezzare il percorso compiuto e di condividere le ragioni della decisione.

L'operazione risulterà tanto più semplice ed efficace quanto più gli operatori avranno condiviso con gli utenti e con la famiglia affidataria gli esiti delle verifiche periodiche;

- la predisposizione di un piano di interventi che accompagni gradualmente la famiglia naturale e il figlio a ricostituire la convivenza, offrendo gli aiuti necessari in termini sia di prestazioni e servizi che di supporto relazionale. Anche la famiglia affidataria va sostenuta ad elaborare la separazione e ad accettarla.

Occorre, infine, sottolineare l'importanza che la prassi della valutazione finale a più voci ha, non solo per concludere le singole esperienze, ma anche per trarre indicazioni per la crescita del servizio sotto il profilo organizzativo, metodologico e delle risorse necessarie per dare maggiore efficacia ad un intervento, i cui risultati dipendono dal concorso di molti fattori.

#### **6.7. *Gli strumenti e lo standard.***

Per avviare, sviluppare e concludere il processo delineato in precedenza, si utilizzano gli strumenti propri dei profili professionali che operano nel servizio affidi, con i quali si perseguono finalità di informazione, di conoscenza, di cambiamento, di attivazione di risorse.

Per gli scopi di questo documento, gli strumenti vengono solo di seguito elencati:

- colloqui individuali e di coppia;
- riunioni con la famiglia estesa;
- visite domiciliari;
- riunioni di équipe per l'abbinamento, per l'impostazione del progetto e la definizione del «contratto», per le verifiche periodiche, per la valutazione finale;
- riunioni del gruppo di sostegno degli affidatari;

- documentazione dell'attività professionale svolta dai singoli operatori; documentazione sull'attività svolta in équipe (piani di lavoro, stesura del progetto, stesura del «contratto», resoconti delle verifiche periodiche, valutazione finale);
- relazioni per necessità diverse, sia interne ai servizi locali (ad es. per erogazione di prestazioni e servizi) che esterne (autorità giudiziaria);
- predisposizione degli atti connessi all'attivazione e alla conclusione del provvedimento di affidamento (art. 4, 3° e 4° comma della *L. n. 184 del 1983*).

È auspicabile che ogni Centro affidi sviluppi una propria metodologia, con l'obiettivo di elevare progressivamente il livello qualitativo delle prestazioni professionali e di supporto. Si ritiene, tuttavia opportuno indicare uno standard al disotto del quale diviene problematico assicurare una gestione efficace dell'affidamento.

#### a) Valutazione degli affidatari

- \* almeno quattro incontri, quando l'aspirante è una coppia (tre colloqui individuali e di coppia e una riunione con la famiglia estesa);

- \*almeno due colloqui con l'aspirante singolo e una riunione con la famiglia estesa, quando essa rappresenti un elemento significativo del contesto; una visita domiciliare, in entrambi i casi;

- \* almeno una riunione di équipe per valutare le risultanze dell'indagine di cui al par. 6.1 ed esprimere un giudizio di sintesi.

#### b) Scelta dell'affidatario e abbinamento

- \* l'operatore o l'équipe dei servizi di base redigono per il Centro affidi una relazione dettagliata che metta a fuoco le problematiche del minore e della sua famiglia (vedere lo schema del par. 6.3);

- \* una riunione del Centro affidi con gli operatori dei servizi di base per valutare i bisogni del minore e della sua famiglia, per individuare la famiglia (vedere lo schema del par. 6.3) risorsa e per programmare i passi da fare per giungere all'abbinamento;

- \* una seconda riunione collegiale (estesa anche agli operatori dei servizi territoriali di riferimento dell'affidatario, quando abiti in un comune diverso da quello della famiglia naturale) per definire il progetto e il «contratto».

#### c) Verifiche periodiche

- \* una riunione di tutti gli operatori interessati (Centro affidi e operatori territoriali) almeno ogni tre mesi, per fare il punto sull'andamento dei piani di intervento affidati ai singoli operatori, valutare i risultati raggiunti ed eventualmente aggiornare il progetto e gli interventi. Riunioni più frequenti possono essere decise al momento della definizione del progetto e per l'insorgere di emergenze.

#### d) Valutazione finale

- \* una riunione dell'équipe del Centro affidi con gli operatori di base (o l'équipe di base), preceduta da colloqui ed incontri con il minore, la sua famiglia, gli affidatari, per predisporli alla conclusione dell'affidamento e programmare gli interventi di appoggio necessari al rientro del minore in famiglia oppure per l'attuazione di altro provvedimento.

## 7. Gli accertamenti sanitari.

L'affidatario, nell'assumersi la responsabilità di tutelare il minore provvedendo al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, deve poter disporre di un quadro informativo che gli consenta di conoscere, nel dettaglio, anche lo stato di salute del minore e di avere le indicazioni necessarie per prendersene cura.

A tale riguardo, si rinvia a quanto disposto con il «Protocollo degli accertamenti sanitari per i minori da affidare a famiglia e istituto di assistenza e di riabilitazione», approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 15 dicembre 1987, n. 489.